Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0580(CNS)

15.4.2026

EMENDAMENTI
62 - 390

Progetto di relazione
Tomáš Kubín
(PE784.398v001-00)

Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2025)0580 – C10-0207/2025 – 2025/0580(CNS))

Emendamento 62
Marlena Mąląg

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da ***succedanei dei*** tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali ***succedanei che falsano la concorrenza e compromettono il corretto funzionamento del mercato interno***. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali ***succedanei dei*** tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.	(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da ***alternative ai*** tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali ***alternative***. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali ***alternative ai*** tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione***. La corretta attuazione del principio "meno danni, meno imposte" richiede che le politiche fiscali rispecchino i diversi livelli di rischio per la salute associati al tabacco e ai prodotti a base di nicotina, consentendo nel contempo agli Stati membri la flessibilità necessaria per integrare tale principio nei rispettivi quadri fiscali nazionali***. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. en

Motivazione

Suggeriamo alla Commissione di istituire un meccanismo di valutazione basato su prove

scientifiche a sostegno di differenziali di accisa che rispecchino i profili di rischio relativi dei prodotti rispetto ai prodotti combustibili. Tale calibrazione, basata su prove riesaminate periodicamente da autorità sanitarie pubbliche indipendenti, garantirebbe che gli incentivi fiscali rimangano coerenti con gli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro e con il principio di un processo di elaborazione delle politiche basato su evidenze.

Emendamento 63
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da ***succedanei dei*** tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei ***che falsano la concorrenza e compromettono il corretto funzionamento del mercato interno***. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali ***succedanei dei*** tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.	(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da ***alternative ai*** tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali ***alternative ai*** tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione***. Tale armonizzazione dovrebbe differenziare il trattamento fiscale in base al profilo di rischio ridotto dei nuovi prodotti, mantenendo un differenziale fiscale coerente rispetto ai prodotti combustibili e allineandosi al principio "meno danni, meno imposte"***. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Motivazione

Il Parlamento europeo, nella sua relazione BECA (2022) e nella sua relazione sulle malattie non trasmissibili (2023), ha riconosciuto il ruolo che le nuove categorie di prodotti possono svolgere per ridurre e smettere di fumare.

L'armonizzazione dovrebbe inoltre riflettere il fatto che i nuovi prodotti alternativi presentano rischi per la salute notevolmente inferiori rispetto al tabacco combustibile convenzionale. Di conseguenza, il principio della riduzione del danno dovrebbe essere applicato anche sul piano fiscale: "meno danni, meno imposte".

Emendamento 64
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da ***succedanei*** dei tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei ***che falsano la concorrenza e compromettono il corretto funzionamento del mercato interno***. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali ***succedanei dei*** tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro	(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da ***alternative ai*** tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali ***alternative ai*** tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione***. Tale armonizzazione dovrebbe garantire che i nuovi prodotti siano tassati in modo diverso rispetto ai prodotti con tabacco combustibile, tenendo conto del loro profilo di rischio ridotto e assicurando un'applicazione coerente della tassazione proporzionata al rischio***. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento

a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. en

Motivazione

The European Parliament has acknowledged the role that novel product categories can play in smoking reduction and cessation. The revision should therefore explicitly and appropriately reflect these new categories as alternatives to traditional combustible tobacco, recognising their emergence as a normal market development rather than a distortion of the Single Market. Harmonisation should also reflect the fact that new alternative products present substantially lower health risks than conventional combustible tobacco. Consequently, differentiated excise provisions should apply to different product categories, in line with the established approach used for other EU-level excise regimes, such as those applying to energy products. This amendment is in line with the Report on the Tobacco Taxation Directive adopted recently by the European Economic and Social Committee (EESC), which recognizes products differentiation. [1] BECA & NCDs Reports: considers that electronic cigarettes could allow some smokers to progressively quit smoking

Emendamento 65
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da succedanei dei tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei che falsano la concorrenza e compromettono il corretto funzionamento del mercato interno. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali succedanei dei tabacchi	(2) Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da succedanei dei tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei che falsano la concorrenza e compromettono il corretto funzionamento del mercato interno ***e gli obiettivi di salute pubblica***. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno

lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

che tali succedanei dei tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. en

Emendamento 66
Michalis Hadjipantela

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi	(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi

nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. ***In tale contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione agli Stati membri che si trovano ad affrontare specifiche circostanze geografiche e politiche, comprese le situazioni in cui il governo non esercita un controllo effettivo su parti del suo territorio. Differenze significative nelle accise con tali territori creano ulteriori incentivi al commercio illecito, compromettendo in tal modo le entrate pubbliche e ponendo ulteriori rischi per la salute pubblica, in quanto i prodotti che circolano attraverso tali canali potrebbero non essere conformi alle norme in materia di qualità e sicurezza dell'Unione. Un approccio sensibile al contesto è pertanto necessario nel perseguimento di un'ulteriore armonizzazione fiscale.*** I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

Or. en

Motivazione

Cipro è confrontata a sfide uniche con i territori occupati, dove le sigarette e tutti i tipi di prodotti del tabacco costano meno della metà del prezzo della Repubblica di Cipro. Una

proposta fiscale estrema creerebbe una notevole differenza di prezzo, alimentando di conseguenza il contrabbando attraverso la linea verde, un problema di commercio illecito di lunga data che rappresenta già diversi milioni di euro persi. Cipro rimane, ancora oggi, l'unico Stato membro dell'UE diviso.

Emendamento 67
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.	(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito ***e parallelo*** di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti ***del tabacco e correlati al tabacco*** (***tabacco riscaldato,*** liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi ***tra fumatori e non fumatori***, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali ***e al duplice uso di entrambi i prodotti***. ***Nell'ottica di perseguire***

	l'obiettivo dell'Unione di una generazione senza tabacco, è necessario aggiornare la presente direttiva per tenere conto dell'evoluzione del mercato dei prodotti del tabacco e della nicotina e scoraggiarne il consumo. È necessario che tali misure siano accompagnate da un'azione in materia di salute pubblica, un quadro normativo aggiornato per il tabacco e i prodotti correlati e misure rafforzate di applicazione e tracciabilità, in linea con il protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco, di cui l'Unione è parte.
[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.	[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.
[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).	[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

Or. en

Emendamento 68
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,	(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***. È***

tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani***,*** e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

necessario tenere conto del fatto che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute***, con quasi un decesso su sette nell'UE correlato al fumo e il 27 % di tumori attribuibili al consumo di tabacco. Inoltre***, ***si deve tenere conto*** che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco***. Questo obiettivo di tutela della salute è particolarmente urgente poiché la regione europea registra la più alta prevalenza di tabagismo a livello mondiale[1 bis] e l'UE non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati nel suo piano di lotta contro il cancro***. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani e ***tra i non fumatori, vanificando i progressi verso la realizzazione di un'Europa senza tabacco.*** Oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

[1 bis] Organizzazione mondiale della sanità, "WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–2024 and projections 2025–2030" (Relazione globale dell'OMS sulle tendenze della prevalenza del consumo di tabacco 2000-2024 e proiezioni 2025-2030), ottobre 2025, https://www.who.int/publications/i/item/9789240116276.

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro,

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro,

COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

Or. en

Emendamento 69
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]***. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio***	(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi***, tenendo conto del nesso esistente tra le elevate accise e il commercio illecito, come indicato nella valutazione, da parte dell'Unione europea, della minaccia rappresentata***

intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.	***dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità del 2025 pubblicata da EUROPOL, nonché del suo impatto più ampio sulla sicurezza interna e sulla lotta alla criminalità nell'Unione europea. È opportuno che l'imposizione delle accise sia proporzionata e tenga conto delle diverse caratteristiche e dei rischi propri a ciascuna categoria di prodotti. Tale approccio sarà coerente con il principio "meno danni, meno imposte".***

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

Or. en

Emendamento 70
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico, Jussi Saramo

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro	(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***, assicurando così che le considerazioni di salute pubblica siano pienamente integrate nella progettazione e***

il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

nell'attuazione delle misure fiscali,
tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

Or. en

Emendamento 71
Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la	(3) È necessario garantire che la

normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali. ***Le sigarette elettroniche possono tuttavia costituire, al contrario, una via d'uscita dal tabacco.***

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

Or. fr

Emendamento 72
Arba Kokalari, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.	(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali***, pur avendo nel contempo il potenziale di distogliere la domanda dai prodotti più nocivi***.
[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.	[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.
[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo	[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo

ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).	ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

Or. en

Emendamento 73
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati***, buste di nicotina*** e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.	(3) È necessario garantire che la normativa dell'Unione in materia di tassazione del tabacco e dei prodotti correlati continui a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che il tabacco e i prodotti correlati possono nuocere gravemente alla salute, che il piano europeo di lotta contro il cancro[2] fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco. Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi[3]. I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali.

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

[2] Piano europeo di lotta contro il cancro, COM(2021) 44 final.

[3] Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31).

Or. en

Emendamento 74
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'Organizzazione mondiale della Sanità non raccomanda l'uso di prodotti contenenti nicotina (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) per smettere di fumare e sostiene invece il rafforzamento dei sistemi sanitari per fornire misure di disassuefazione del fumo basate sull'evidenza, compresa la consulenza comportamentale e le farmacoterapie approvate. Questi prodotti, combustibili o non da fumo, rappresentano invece una minaccia crescente per la salute cardiovascolare. Mentre il fumo di tabacco continua a causare milioni di morti ogni anno, la rapida diffusione di sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e buste di nicotina sintetica, in particolare tra i giovani, rischia di invertire decenni di progressi nel controllo del tabacco[1 bis].

[1 bis] ***Münzel, T., Crea, F., Rajagopalan, S., & Lüscher, T. (2025). "Nicotine and the***

cardiovascular system: Unmasking a global public health threat (La nicotina e il sistema cardiovascolare: smascherare una minaccia globale per la salute). European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf1010. e Chen, D. T.-H., Grigg, J., & Filippidis, F. T. (2024). Dichiarazione della European Respiratory Society sui nuovi prodotti a base di nicotina e tabacco, sul loro ruolo nel controllo del tabacco e sulla riduzione del danno. European Respiratory Journal, 63(2), 2301808. https://doi.org/10.1183/13993003.01808-2023.

Or. en

Emendamento 75
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Nel valutare l'efficacia complessiva della presente direttiva, è opportuno tenere debitamente conto delle sue implicazioni più ampie per la sicurezza interna dell'Unione, compreso il suo potenziale impatto sulle forme gravi di criminalità organizzata e sul finanziamento delle attività criminali. In linea con i principi di coerenza delle politiche e di proporzionalità, è opportuno riconoscere il legame stabilito tra livelli elevati di accise, espansione del commercio illecito e attività criminali correlate, come evidenziato nella valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità 2025[1 bis].

1 bis ***"European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025" (Valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità 2025).***

Or. en

Emendamento 76
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Il consumo di tabacco contribuisce a notevoli disuguaglianze sanitarie tra i gruppi socioeconomici. Sebbene la tassazione del tabacco sia uno degli strumenti più efficaci per ridurre il consumo, è opportuno valutare il suo potenziale impatto sproporzionato sulle famiglie a basso reddito, al fine di garantire che le politiche di controllo del tabacco contribuiscano a ridurre, anziché esacerbare, le disuguaglianze sociali in materia di salute.

Or. en

Emendamento 77
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) Si prevede che la revisione della presente direttiva genererà entrate fiscali significative unitamente a un impatto positivo sulla salute pubblica. Le entrate fiscali supplementari dovrebbero

	essere utilizzate principalmente per la prevenzione del tabagismo ed essere destinate in particolare alle famiglie più vulnerabili.

Or. en

Emendamento 78
Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell'Unione europea è preservare un'unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati e dei prodotti correlati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti del settore pertinente che non falsino le condizioni di concorrenza ***e*** non ne ostacolino la libera circolazione nell'Unione.	(4) Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell'Unione europea è preservare un'unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati e dei prodotti correlati presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti del settore pertinente che non falsino le condizioni di concorrenza***,*** non ne ostacolino la libera circolazione nell'Unione***, e che la loro rivalutazione non abbia come conseguenza quella di favorire la concorrenza extraeuropea con prodotti di qualità inferiore, il che risulterebbe pregiudizievole non solo per l'industria dell'Unione, ma anche per gli obiettivi di salute pubblica***.

Or. fr

Emendamento 79
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*

(6) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati, che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.	(6) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati, che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche***, compresi i loro rispettivi rischi per la salute, in base alle prove scientifiche indipendenti,*** e per gli usi cui sono destinati.

Or. en

Emendamento 80
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati, che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.	(6) È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati, che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche***, per la varietà dei rischi per la salute*** e per gli usi cui sono destinati.

Or. en

Motivazione

Il riferimento esplicito alle caratteristiche di rischio sostiene un principio che noi promuoviamo: "meno danni, meno imposte".

Emendamento 81
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli altri tabacchi da fumo, il tabacco per pipa ad acqua e il tabacco riscaldato al fine di migliorare la certezza del diritto e lottare contro la frode.	(8) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, gli altri tabacchi da fumo, il tabacco per pipa ad acqua e il tabacco riscaldato al fine di migliorare la certezza del diritto e lottare contro la frode.

È inoltre opportuno operare una distinzione tra i sigari e i sigaretti per garantire la coerenza giuridica e consentire agli Stati membri di adeguare***, ove necessario,*** i regimi di imposizione al fine di evitare una sostituzione indotta dalla tassazione.	È inoltre opportuno operare una distinzione tra i sigari e i sigaretti per garantire la coerenza giuridica e consentire agli Stati membri di ***monitorare i modelli di consumo e i flussi commerciali e, ove necessario,*** adeguare i regimi di imposizione al fine di evitare una sostituzione indotta dalla tassazione.

Or. en

Emendamento 82
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette**,** gli altri tabacchi da fumo, il tabacco per pipa ad acqua e il tabacco riscaldato al fine di migliorare la certezza del diritto e lottare contro la frode. È inoltre opportuno ***operare una distinzione tra i*** sigari ***e i sigaretti per garantire la coerenza giuridica e consentire agli Stati membri di adeguare, ove necessario, i regimi di imposizione al fine di evitare una sostituzione indotta dalla tassazione***.	(8) Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette ***e*** gli altri tabacchi da fumo, il tabacco per pipa ad acqua e il tabacco riscaldato al fine di migliorare la certezza del diritto e lottare contro la frode. È inoltre opportuno ***che la definizione fiscale di*** sigari ***sia in linea con la sua classificazione a fini doganali nella nomenclatura combinata***.

Or. en

Emendamento 83
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Al fine di prevenire l'elusione fiscale e l'elusione normativa, i sigari e i

	sigaretti che appaiono simili sotto qualsiasi aspetto alle sigarette, anche per le loro caratteristiche fisiche, il design, il filtro, l'involucro, le dimensioni o la presentazione complessiva, sono trattati come sigarette ai fini delle accise, indipendentemente dalla loro denominazione o classificazione da parte del fabbricante, in modo da evitare qualsiasi possibilità di riclassificazione volta a beneficiare di aliquote fiscali più basse.

Or. en

Emendamento 84
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco per pipa ad acqua, tabacco riscaldato, e di altri tabacchi lavorati affinché i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un sigaro di peso massimo pari a 3 grammi venga trattato come sigaretto, il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino, il tabacco che può essere utilizzato in una pipa ad acqua sia trattato come tabacco per pipa ad acqua, il tabacco che è riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica sia trattato come tabacco riscaldato, altro tabacco preparato o destinato al consumo umano sia trattato	***soppresso***

come altro tabacco lavorato e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti

Or. en

Emendamento 85
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco per pipa ad acqua, tabacco riscaldato, e di altri tabacchi lavorati affinché i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un sigaro di peso massimo pari a 3 grammi venga trattato come sigaretto, il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino, il tabacco che ***può essere utilizzato*** in una pipa ad acqua sia trattato come tabacco per pipa ad acqua, il tabacco che è riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica sia trattato come tabacco riscaldato, altro tabacco preparato o destinato al consumo umano sia trattato come altro tabacco lavorato e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti	(9) Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, altro tabacco da fumo, tabacco per pipa ad acqua, tabacco riscaldato, e di altri tabacchi lavorati affinché i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un sigaro di peso massimo pari a 3 grammi venga trattato come sigaretto, il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino, il tabacco che ***è venduto, o è destinato a essere venduto,*** in una pipa ad acqua sia trattato come tabacco per pipa ad acqua, il tabacco che è riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica sia trattato come tabacco riscaldato, altro tabacco preparato o destinato al consumo umano sia trattato come altro tabacco lavorato e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti

Or. en

Emendamento 86
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I prodotti correlati al tabacco spesso sostituiscono i prodotti del tabacco lavorato agevolando l'assunzione di nicotina nel corpo umano. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno stabilire una definizione di liquidi per sigarette elettroniche***, buste di nicotina*** e altri prodotti a base di nicotina.	(10) I prodotti correlati al tabacco spesso sostituiscono i prodotti del tabacco lavorato agevolando l'assunzione di nicotina nel corpo umano. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno stabilire una definizione di liquidi per sigarette elettroniche e altri prodotti a base di nicotina.

Or. en

Emendamento 87
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) Occorre tenere in debita considerazione la sostenibilità economica dei settori della produzione agricola, manifatturiera e del commercio al minuto legati al tabacco, in particolare nelle regioni in cui tali attività rappresentano una fonte significativa di occupazione, garantendo nel contempo la coerenza con gli obiettivi in materia di salute pubblica.

Or. en

Emendamento 88
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il corretto funzionamento del	(12) Per il corretto funzionamento del

mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto e nelle modalità di utilizzo.	mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto e nelle modalità di utilizzo. ***Categorie di prodotti e aliquote minime chiaramente definite contribuiranno a ridurre il consumo e a ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza in tutti gli Stati membri, garantendo un trattamento fiscale coerente dei prodotti in tutto il mercato interno.***

Or. en

Emendamento 89
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto e nelle modalità di utilizzo.	(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto***, compreso l'impatto sulla salute degli utenti,*** e nelle modalità di utilizzo.

Or. en

Emendamento 90
Arba Kokalari, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto e nelle modalità di utilizzo.	(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse ***e proporzionate*** per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto***, nell'impatto sulla salute*** e nelle modalità di utilizzo.

Or. en

Emendamento 91
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto e nelle modalità di utilizzo.	(12) Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto***, compresi i rischi per la salute,*** e nelle modalità di utilizzo.

Or. en

Emendamento 92
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(12 bis) Le accise che determinano un aumento dei prezzi al minuto hanno dimostrato di avere un impatto significativo sulla riduzione del consumo di prodotti del tabacco. Pertanto, le aliquote di accisa minime dovrebbero essere fissate a un livello tale da incoraggiare la disassuefazione del consumo di tabacco e impedire la sostituzione tra i tipi di prodotto.

Or. en

Emendamento 93
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.	(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati (inflazione di fondo)*** pubblicato da Eurostat. ***L'adeguamento dovrebbe basarsi sull'inflazione di fondo anziché sull'inflazione complessiva al fine di evitare una potenziale volatilità eccessiva causata da aumenti significativi dei prezzi di beni più fluttuanti come l'energia e i prodotti alimentari. Inoltre, un massimale di adeguamento del 6 % dovrebbe garantire una migliore prevedibilità per le autorità fiscali nazionali e il mercato dei prodotti del tabacco. Il meccanismo di adeguamento dell'inflazione dovrebbe applicarsi solo dopo la fine del periodo transitorio per ridurre il livello di complessità per gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 94
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.	(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati (inflazione di fondo),*** pubblicato da Eurostat. ***L'adeguamento dovrebbe basarsi sull'inflazione di fondo anziché sull'inflazione complessiva al fine di evitare una potenziale volatilità eccessiva causata da aumenti significativi dei prezzi di beni più fluttuanti come l'energia e i prodotti alimentari. Inoltre, un massimale di adeguamento del 10 % dovrebbe garantire una migliore prevedibilità per le autorità fiscali nazionali e il mercato dei prodotti del tabacco. Il meccanismo di adeguamento dell'inflazione dovrebbe applicarsi solo dopo la fine del periodo transitorio per ridurre il livello di complessità per gli Stati membri.***

Or. en

Motivazione

Un massimale di adeguamento del 10 % dovrebbe garantire una migliore prevedibilità per le autorità fiscali nazionali e il mercato dei prodotti del tabacco.

Emendamento 95
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.	(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo ***e per garantire che resti efficace***, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni ***soltanto*** sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati***, pubblicato da Eurostat. ***L'adeguamento dovrebbe basarsi sull'indice di inflazione di base anziché sull'indice di inflazione complessiva con un adeguamento cumulativo massimo del 6 %. Tale meccanismo di adeguamento dell'inflazione dovrebbe applicarsi solo dopo la fine del periodo transitorio per ridurre il livello di complessità della sua attuazione per gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 96
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.	(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni ***soltanto*** sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati***, pubblicato da Eurostat. ***L'adeguamento dovrebbe basarsi sull'inflazione di fondo anziché sull'inflazione complessiva con un massimale di adeguamento dell'8 %. Il meccanismo di adeguamento***

dell'inflazione dovrebbe applicarsi solo dopo la fine del periodo transitorio per ridurre il livello di complessità per gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 97
Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere ***aggiornata*** ogni tre anni ***sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat***.	(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere ***proposta agli Stati membri*** ogni tre anni.

Or. fr

Emendamento 98
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per ***evitare*** che ***diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima*** dell'accisa ***dell'Unione*** per ciascuna categoria di prodotti ***dovrebbe*** essere ***aggiornata*** ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.	(13) Per ***garantire*** che ***le aliquote minime*** dell'accisa per ciascuna categoria di prodotti ***stiano al passo con l'andamento dei prezzi nell'Unione e non diventino obsolete nel tempo, esse dovrebbero*** essere ***aggiornate*** ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.

Or. en

Emendamento 99
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.	(13) Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ***almeno*** ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.

Or. en

Emendamento 100
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ogni tre anni.	(14) Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ogni tre anni. ***L'adeguamento dell'indice dei livelli dei prezzi si applica esclusivamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva e non è fatto riferimento ad alcuna futura normativa dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 101
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ogni tre anni.	(14) Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ogni tre anni. ***L'adeguamento dell'indice dei livelli dei prezzi si applica esclusivamente nell'ambito di applicazione della presente direttiva e non è fatto riferimento a future direttive fiscali.***

Or. en

Emendamento 102
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ogni tre anni.	(14) Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. ***Affinché questo strumento possa conseguire efficacemente il suo scopo, l'adeguamento deve avere una cadenza prevedibile.*** Tale adeguamento dovrebbe ***pertanto*** essere rivisto ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 103
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ogni tre anni.	(14) Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ***almeno*** ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 104
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Le aliquote minime di accisa dell'Unione applicabili a ciascuna categoria di prodotti non dovrebbero essere adeguate, ad ogni aggiornamento triennale, al di sotto del livello in vigore prima di tale aggiornamento. Questo principio di non regressione garantisce la stabilità di bilancio degli Stati membri e preserva l'effetto deterrente della tassazione del tabacco nel perseguimento degli obiettivi di salute pubblica dell'Unione, compresa la sua ambizione di una generazione senza tabacco nell'ambito del piano europeo di lotta

contro il cancro.

Or. en

Emendamento 105
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico, Jussi Saramo

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Sottolinea che la valutazione degli effetti redistributivi delle misure fiscali dovrebbe tenere conto sia del loro impatto sulla distribuzione del reddito sia del loro contributo alla riduzione dei rischi per la salute nonché della spesa pubblica a lungo termine nel settore sanitario.

Or. en

Emendamento 106
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo	(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute. ***È***

del tabacco e di protezione della salute.	***pertanto della massima importanza tenere presente l'impatto delle nuove aliquote minime di accisa sul commercio illecito e la crescita del mercato nero. Lo scopo fondamentale è conseguire gli obiettivi di salute pubblica senza nel contempo incentivare i consumatori a cercare prodotti più economici sul mercato nero. I livelli minimi di tassazione dovrebbero essere determinati in modo adeguato e ponderato al fine di evitare che, a causa di aumenti significativi delle aliquote minime, i consumatori scelgano di procurarsi i prodotti del tabacco sul mercato nero, con potenziali ripercussioni negative sul gettito fiscale e senza alcun miglioramento della situazione di salute pubblica.***
	Or. en

Emendamento 107
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.	(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute. ***È pertanto essenziale che gli aumenti delle aliquote minime di accisa siano accompagnati da un corrispondente rafforzamento della capacità di***

monitoraggio e di applicazione, attraverso una cooperazione amministrativa rafforzata tra le autorità fiscali e doganali e gli organismi investigativi e di contrasto dell'Unione, controlli solidi e indipendenti della catena di approvvigionamento dell'UE sulla circolazione dei prodotti del tabacco e risorse adeguate fornite alle amministrazioni fiscali a livello nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 108
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.	(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori***, specialmente per quanto concerne i giovani e le donne***. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute. ***È stato dimostrato che il commercio illecito è più sensibile alle capacità dell'amministrazione fiscale che all'andamento dei prezzi[1 ter]. È pertanto della massima importanza che gli Stati membri garantiscano un'applicazione completa ed efficace delle disposizioni doganali e legislative.***

[1 ter] Fidanovski, K., Jovanovikj, B., Kungl,

N., Ross, H., Kranawetter H., (2026). "Excises on Tobacco products in the EU. Impact on the internal market of the minimum rates of excise duty and the wide availability of alternative tobacco products currently not covered by Council Directive 2011/64/EU on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco" (Accise sui prodotti del tabacco nell'UE. Impatto sul mercato interno dell'aliquota minima di accisa e l'ampia disponibilità di prodotti alternativi al tabacco, attualmente non coperti dalla direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato). Bruxelles: Parlamento europeo, dipartimento tematico Economia e crescita. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2026/772646/ECTI_STU(2026)772646_EN.pdf.

Or. en

Emendamento 109
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.	(18) Un certo livello di convergenza contribuirebbe a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo del tabacco e dei prodotti correlati, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo ***ed evidenziano la necessità di misure di controllo efficaci, proporzionate e applicabili in tutta l'Unione***, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento

degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.

Or. en

Emendamento 110
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Il commercio illecito di prodotti del tabacco rappresenta una sfida significativa e crescente per gli Stati membri, poiché priva i bilanci pubblici di ingenti entrate fiscali, compromette gli obiettivi di salute pubblica e fornisce una fonte di finanziamento alla criminalità organizzata. Aumenti eccessivi delle aliquote di accisa rischiano di incentivare i consumatori a passare a prodotti illeciti e di stimolare il contrabbando e la contraffazione transfrontalieri. La fissazione di aliquote minime di accisa deve pertanto essere attentamente calibrata per garantire che gli obiettivi della presente direttiva non siano compromessi da un'espansione proporzionata del mercato illecito.

Or. en

Emendamento 111
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Un controllo efficace della circolazione dei prodotti del tabacco lungo tutta la catena di approvvigionamento è

essenziale per garantire la corretta riscossione delle accise e prevenire l'evasione fiscale, il contrabbando e il commercio illecito all'interno dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe operare in modo coerente e complementare con il quadro normativo istituito a norma della direttiva 2014/40/UE e tenendo presente che l'UE è parte del protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illecito dei prodotti derivati dal tabacco adottato nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo.

Or. en

Emendamento 112
Gaetano Pedulla', Pasquale Tridico, Jussi Saramo

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) È opportuno affrontare il commercio illecito attraverso misure doganali e di contrasto forti ed efficaci. Per combattere efficacemente il mercato illecito è pertanto della massima importanza che gli Stati membri mantengano un solido controllo sulle dogane e sui sistemi di applicazione.

Or. en

Emendamento 113
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(18 ter) Se da un lato molti studi empirici hanno rilevato che non vi è alcun cambiamento nell'attività illecita del mercato in risposta all'aumento dei prezzi o delle imposte sui prodotti del tabacco, la vendita illecita di questi prodotti rimane una preoccupazione e i controlli doganali dovrebbero essere rafforzati. L'individuazione del commercio illecito e l'applicazione del quadro doganale richiedono che le autorità competenti dispongano di risorse adeguate e cooperino strettamente tra loro. Garantire l'indipendenza delle tecnologie di tracciabilità, unitamente alla combinazione di caratteristiche di sicurezza dei materiali e sistemi di tracciabilità digitale, può rafforzare in modo significativo la capacità delle autorità competenti di monitorare la circolazione di tali prodotti, individuare i punti di diversione all'interno della catena di approvvigionamento e garantire il rispetto delle norme dell'Unione in materia di accise.
	Or. en

Emendamento 114
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) In considerazione della specifica situazione strutturale, sociale ed economica, è opportuno accordare al Portogallo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.	***soppresso***
	Or. en

Emendamento 115
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso. ***Analogamente, l'aumento dei minimi dell'UE per sigari, sigaretti e altri tabacchi da fumo mira a ridurre il divario rispetto all'aliquota per le sigarette al fine di conseguire una progressiva convergenza tra i prodotti e ridurre al minimo il rischio di sostituzione tra prodotti diversi.***	(23) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.

Or. en

Emendamento 116
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso. Analogamente, l'aumento dei minimi dell'UE per sigari, sigaretti e altri tabacchi	(23) È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso. Analogamente, l'aumento dei minimi dell'UE per sigari, sigaretti e altri tabacchi

da fumo mira a ridurre il divario rispetto all'aliquota per le sigarette al fine di conseguire una progressiva convergenza tra i prodotti e ridurre al minimo il rischio di sostituzione tra prodotti diversi.	da fumo mira a ridurre il divario rispetto all'aliquota per le sigarette al fine di conseguire una progressiva convergenza tra i prodotti e ridurre al minimo il rischio di sostituzione tra prodotti diversi***, evitando nel contempo perturbazioni sproporzionate nel mercato e conseguenze economiche indesiderate***.

Or. en

Emendamento 117
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Date le caratteristiche specifiche del mercato delle buste di nicotina e tenuto conto della loro recente comparsa, in particolare da parte delle piccole e medie imprese (PMI), gli Stati membri prevedono un'attuazione graduale del quadro applicabile in materia di accise, accompagnata da un adeguato sostegno amministrativo e da orientamenti per gli operatori economici più piccoli.

Or. en

Motivazione

Poiché per molti piccoli operatori economici i quadri di controllo delle accise costituiscono una novità, il sostegno all'attuazione e l'integrazione graduale saranno essenziali per mantenere la partecipazione al mercato e l'innovazione.

Emendamento 118
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per quanto riguarda il tabacco per pipa ad acqua, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un livello minimo di tassazione inferiore a quello degli altri tabacchi da fumo, in modo da tenere conto delle caratteristiche specifiche del mercato del tabacco per pipa ad acqua.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 119
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno. ***Pertanto l'accisa minima globale dovrebbe essere espressa come un importo per chilogrammo o un importo per un determinato numero di pezzi a seconda del tipo di prodotto a base di tabacco riscaldato in questione.***	(25) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale, ***o*** come importo per chilogrammo o per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 120
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*

(25) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale***, come importo per chilogrammo o*** per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno. Pertanto l'accisa minima globale dovrebbe essere espressa come un importo ***per chilogrammo o un importo*** per un determinato numero di pezzi a seconda del tipo di prodotto a base di tabacco riscaldato in questione.	(25) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno. Pertanto l'accisa minima globale dovrebbe essere espressa come un importo per un determinato numero di pezzi a seconda del tipo di prodotto a base di tabacco riscaldato in questione.

Or. en

Emendamento 121
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno. Pertanto l'accisa minima globale dovrebbe essere espressa come un importo per chilogrammo o un importo per un determinato numero di pezzi ***a seconda del tipo di prodotto a base di tabacco riscaldato in questione***.	(25) Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno. Pertanto l'accisa minima globale dovrebbe essere espressa come un importo per chilogrammo ***di contenuto di tabacco*** o un importo per un determinato numero di pezzi.

Or. en

Emendamento 122
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Al fine di garantire condizioni di concorrenza neutre nel settore del tabacco, è inoltre necessario fissare ***i*** livelli minimi di tassazione per il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, gli altri tabacchi lavorati e i prodotti correlati che possono essere considerati succedanei dei prodotti del tabacco dal punto di vista fiscale.	(26) Al fine di garantire condizioni di concorrenza neutre nel settore del tabacco, è inoltre necessario fissare livelli minimi di tassazione ***che assicurino un'equa concorrenza tra categorie di prodotti ed evitare distorsioni che colpiscono gli attori economici che operano legalmente,*** per il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, gli altri tabacchi lavorati e i prodotti correlati che possono essere considerati succedanei dei prodotti del tabacco dal punto di vista fiscale.

Or. en

Emendamento 123
Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione***, con un'aliquota più elevata per i liquidi con una concentrazione di nicotina superiore a 15 mg/ml per rispecchiare la varietà di prodotti ed evitare l'elusione fiscale attraverso miscele "fai da te"***.	(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione.

Or. fr

Emendamento 124
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***con un'aliquota più elevata per i liquidi con una concentrazione*** di nicotina ***superiore a 15 mg/ml per rispecchiare la varietà*** di prodotti ***ed evitare l'elusione fiscale attraverso miscele "fai da te"***.	(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***indipendentemente dal fatto che contengano nicotina o meno. Il fatto di non dover verificare il contenuto*** di nicotina ***dovrebbe facilitare l'applicazione delle norme e la vigilanza da parte delle autorità fiscali nazionali. Alla luce della crescente popolarità delle sigarette elettroniche illegali e scarsamente regolamentate, è necessario adottare misure rigorose e fondate su dati scientifici per contrastare l'uso*** di prodotti ***non da fumo da parte di minorenni***.

Or. en

Motivazione

Alle sigarette elettroniche dovrebbe essere applicata un'unica aliquota, completamente specifica, per tutti i tipi di liquidi, con o senza nicotina e non a seconda del livello di nicotina per millilitro. L'applicazione di aliquote di accisa graduate in base al tenore di nicotina è inapplicabile nella pratica, porterà a una complessità ingiustificata nell'amministrazione delle accise e creerà un ulteriore problema di illecito nel settore della vaporizzazione all'interno dell'UE.

Inoltre, è opportuno affrontare in modo adeguato ed efficace la crescente diffusione di sigarette elettroniche tra i giovani, attraverso misure solide e basate su evidenze.

Emendamento 125
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***con un'aliquota più elevata per i liquidi con una concentrazione*** di nicotina ***superiore a 15 mg/ml per rispecchiare la varietà*** di	(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***indipendentemente dal fatto che contengano nicotina o meno. Il fatto di non dover verificare il contenuto*** di nicotina ***dovrebbe facilitare***

prodotti ***ed evitare l'elusione fiscale attraverso miscele "fai da te"***.	***l'applicazione delle norme e la vigilanza da parte delle autorità fiscali nazionali. Alla luce della crescente popolarità delle sigarette elettroniche illegali e scarsamente regolamentate, è necessario adottare misure rigorose e fondate su dati scientifici per contrastare l'uso*** di prodotti ***non da fumo da parte di minorenni***.

Or. en

Emendamento 126
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***con un'aliquota più elevata per i liquidi con una*** concentrazione di nicotina ***superiore a 15 mg/ml per rispecchiare la varietà*** di prodotti ***ed evitare l'elusione fiscale attraverso miscele "fai da te"***.	(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***a prescindere dalla*** concentrazione di nicotina***, al fine di ridurre la complessità amministrativa e facilitare l'applicazione, nonché di scoraggiare la diffusione*** di ***tali*** prodotti ***il cui uso è prevalente soprattutto tra i giovani***.

Or. en

Emendamento 127
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***con un'aliquota più elevata per i liquidi con una***	(27) Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, ***indipendentemente dal grado di*** concentrazione di nicotina***.***

concentrazione di nicotina ***superiore a 15 mg/ml per rispecchiare la varietà di prodotti ed evitare l'elusione fiscale attraverso miscele "fai da te"***.	***Un'aliquota unica limita i rischi di evasione, facilita il monitoraggio e riduce la complessità del quadro normativo, risultando quindi più appropriata rispetto a un sistema a più livelli***.

Or. en

Emendamento 128
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Periodi transitori di quattro anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo due anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 129
Gaetano Pedulla', Jussi Saramo

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Periodi transitori di quattro anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo due anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire	(29) Periodi transitori di quattro anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo due anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire

agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.	agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari ***e offrendo un adeguamento socialmente equilibrato, tenendo conto nel contempo delle potenziali ripercussioni sulle popolazioni vulnerabili, in particolare i giovani, e riconoscendo che i modelli di iniziazione possono differire tra le categorie di prodotto***.

Or. en

Emendamento 130
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Periodi transitori di quattro anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo due anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.	(29) Periodi transitori di quattro anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo due anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari. ***Tali periodi transitori dovrebbero essere utilizzati dagli Stati membri per preparare l'effettiva attuazione degli aumenti fiscali, anche rafforzando i controlli doganali e la capacità di contrasto.***

Or. en

Emendamento 131
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Periodi transitori di ***quattro*** anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo ***due*** anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.	(29) Periodi transitori di ***dieci*** anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo ***cinque*** anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.

Or. en

Emendamento 132
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Periodi transitori di quattro anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati***, buste di nicotina*** e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo due anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.	(29) Periodi transitori di quattro anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo due anni, dovrebbero essere stabiliti per consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.

Or. en

Emendamento 133
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*

(30) Al fine di evitare la diversione del tabacco greggio verso la lavorazione illecita e la conseguente evasione fiscale, il tabacco greggio dovrebbe essere soggetto ad accisa. È pertanto necessario definire il tabacco greggio. La fissazione di un'aliquota minima di accisa pari a zero per il tabacco greggio è proporzionata all'obiettivo di contrastare l'evasione e la frode fiscali e di evitare la doppia imposizione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sottoporre il tabacco greggio ad accisa, anche ad aliquota zero, comporta costi elevati e oneri amministrativi per i suoi produttori, che colpiscono principalmente i piccoli agricoltori.

Emendamento 134
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a praticare esenzioni o effettuare rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati e prodotti correlati, in funzione dell'uso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a praticare esenzioni	(32) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a praticare esenzioni ***per***

o effettuare rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati e prodotti correlati, in funzione dell'uso.	***finalità mediche autorizzate, come la terapia di sostituzione della nicotina,*** o effettuare rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati e prodotti correlati, in funzione dell'uso.

Or. en

Emendamento 136
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Riconoscendo che gli aumenti dell'imposta sul tabacco possono gravare maggiormente sui gruppi socioeconomici più bassi, è imperativo che negli Stati membri una quota delle entrate pubbliche generate dalla presente direttiva sia destinata alla prevenzione mirata del tabagismo, al sostegno alla disassuefazione al fumo, come la terapia sostitutiva autorizzata con nicotina, e a un migliore accesso all'assistenza sanitaria per i gruppi più colpiti. Tale reinvestimento garantisce che le accise fungano da strumento efficace per ridurre il consumo e affrontare le disuguaglianze sanitarie, rafforzando l'ambizione dell'UE di una generazione senza tabacco nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro.

Or. en

Emendamento 137
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 ter) Il commercio illecito e l'evasione fiscale relativamente ai prodotti del tabacco compromettono il mercato interno, le entrate fiscali degli Stati membri e gli obiettivi di salute pubblica. Per far fronte a tali frodi è necessario rafforzare l'applicazione delle norme, la vigilanza regolamentare e controlli solidi e indipendenti della catena di approvvigionamento al fine di integrare i necessari aumenti della tassazione del tabacco. Risorse adeguate alle amministrazioni fiscali e doganali sono pertanto essenziali per salvaguardare l'integrità del quadro dell'Unione in materia di accise sul tabacco. Gli Stati membri sono invitati a investire una parte delle entrate generate a norma della presente direttiva in attività di monitoraggio e applicazione delle norme, e a rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali e le agenzie dell'Unione, tra cui l'OLAF, l'EPPO e Europol, per combattere il commercio illecito transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 138
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di valutare il funzionamento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare i livelli di tassazione tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, del valore reale delle	(33) Al fine di valutare il funzionamento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare i livelli di tassazione tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, ***della protezione delle***

aliquote di accisa e della differenza tra le accise dovute e riscosse.	***entrate pubbliche,*** del valore reale delle aliquote di accisa e della differenza tra le accise dovute e riscosse.

Or. en

Emendamento 139
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Al fine di valutare il funzionamento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare i livelli di tassazione tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, del valore reale delle aliquote di accisa e della differenza tra le accise dovute e riscosse.	(33) Al fine di valutare il funzionamento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare periodicamente ***e almeno ogni [5] anni*** al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare i livelli di tassazione tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, del valore reale delle aliquote di accisa e della differenza tra le accise dovute e riscosse.

Or. en

Emendamento 140
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle	***soppresso***

variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.

Or. en

Motivazione

Justification: Delegating to the Commission the power to automatically adjust minimum excise rates and to pursue future tax rate equalisation through delegated acts goes well beyond a purely technical exercise. Such measures interfere with core political choices which, in accordance with Articles 113 and 290 TFEU, must remain firmly in the competence of the national governments. For the Czech Republic, decisions on excise taxation are closely linked to national budgetary policy, economic conditions, and competitiveness considerations, and cannot be pre-empted through executive acts. Moreover, advancing tax equalization across diverse product categories would prejudge necessary future assessments relating to market developments, public health impacts and fiscal sustainability. This approach undermines the principle of subsidiarity and risks imposing uniform outcomes that fail to reflect the Czech Republic's economic realities, consumption patterns and established tax structure. For these reasons, deletion of this provision is proposed.

Emendamento 141
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.

Or. en

Emendamento 142
Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti	***soppresso***

conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.

Or. en

Emendamento 143
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle	***soppresso***

variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.

Or. en

Motivazione

Il conferimento alla Commissione del potere di adeguare automaticamente le aliquote minime di accisa va al di là di un'attuazione puramente tecnica della presente direttiva, in quanto incide direttamente sui livelli di tassazione e comporta pertanto scelte fiscali e politiche essenziali. In linea con gli articoli 113 e 290 TFUE, tali decisioni dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 144
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per	(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per

modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto ***soltanto*** delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati ***esclusi i prodotti alimentari non trasformati e l'energia pubblicati da Eurostat***. ***Tali atti delegati si limitano esplicitamente all'indicizzazione all'inflazione e non comportano alcuna modifica delle aliquote fiscali minime per tutti i prodotti di cui alla presente direttiva né modifiche delle definizioni dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati al tabacco, nonché del tabacco greggio e della nicotina o di qualsiasi altro elemento della presente direttiva***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.

Or. en

Emendamento 145
Enikő Győri

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***Tali atti delegati non comportano una modifica di altre parti della presente direttiva, quali le definizioni dei prodotti e le aliquote minime, al di là del solo adeguamento all'inflazione.***
[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.	[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.

Or. en

Emendamento 146
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto ***soltanto*** delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***Gli atti delegati si limitano all'adeguamento all'inflazione.***
[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.	[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.

Or. en

Motivazione

The amendment ensures that the use of delegated acts is strictly limited to their intended purpose: adjusting minimum tax rates in line with inflation. In accordance with Article 290 TFEU, delegated powers may only cover non-essential elements, while the setting of excise levels remains an essential policy choice that must stay under the control of the co-legislators.By clearly restricting the Commission’s mandate, the amendment prevents any extension of delegated acts beyond technical inflation adjustments and safeguards the institutional balance between EU institutions.Overall, this approach strengthens legal certainty, ensures predictability for Member States, and keeps taxation decisions within appropriate democratic oversight.

Emendamento 147
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(34) Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto ***soltanto*** delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati ***esclusi i prodotti alimentari e l'energia pubblicati da Eurostat***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[4]. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.	[4] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.?locale=it.

Or. en

Emendamento 148
Marlena Maląg

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesamINare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale formulazione preclude future scelte politiche, orientandosi di fatto verso una piena armonizzazione senza un adeguato dibattito.

Emendamento 149
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesamINare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in	***soppresso***

considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 150
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesamінare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Justification: Delegating to the Commission the power to automatically adjust minimum excise rates and to pursue future tax rate equalisation through delegated acts goes well beyond a purely technical exercise. Such measures interfere with core political choices which, in accordance with Articles 113 and 290 TFEU, must remain firmly in the competence of the national governments. For the Czech Republic, decisions on excise taxation are closely linked to national budgetary policy, economic conditions, and competitiveness considerations, and cannot be pre-empted through executive acts. Moreover, advancing tax equalization across

diverse product categories would prejudge necessary future assessments relating to market developments, public health impacts and fiscal sustainability. This approach undermines the principle of subsidiarity and risks imposing uniform outcomes that fail to reflect the Czech Republic's economic realities, consumption patterns and established tax structure. For these reasons, deletion of this provision is proposed.

Emendamento 151
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 152
Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le	***soppresso***

attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 153
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e ***della nicotina*** con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva ***tenendo conto*** della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) ***e*** prendere in considerazione l'eventuale ***equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse*** categorie di prodotti***, aumentando di conseguenza*** i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, ***lettera*** f), e all'articolo 22.	(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e ***correlati al tabacco*** con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva ***entro un anno dall'adozione*** della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco)***, tenendo conto della necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la protezione delle entrate pubbliche e un elevato livello di tutela della salute pubblica. La Commissione, se del caso, dovrebbe*** prendere in considerazione l'eventuale ***adeguamento delle strutture delle accise per le*** categorie di prodotti ***recentemente introdotte nella direttiva, nonché*** i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui

all'articolo 20, paragrafo 2, ***lettere a), b) e*** f), e all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 154
Arba Kokalari, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in considerazione l'eventuale ***equalizzazione*** dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, ***aumentando di conseguenza i*** livelli ***minimi*** di ***tassazione per il tabacco riscaldato e i*** prodotti ***correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22***.	(36) È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato ***e delle caratteristiche del prodotto***. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in considerazione l'eventuale ***adeguamento*** dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, ***tenendo conto dei diversi*** livelli di ***impatto sulla salute dei vari*** prodotti***, nonché le condizioni di mercato***.

Or. en

Emendamento 155
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) Nel mercato interno dell'Unione tra gli Stati membri e i paesi terzi persiste un livello significativo di

commercio illecito e parallelo di tabacco e di prodotti correlati, che compromette il corretto funzionamento del mercato interno e l'efficacia dei sistemi di accise.

Or. en

Emendamento 156
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 ter) Differenze sostanziali nei livelli di tassazione e nei prezzi al minuto tra gli Stati membri possono portare ad acquisti transfrontalieri, al commercio parallelo e al commercio illecito di tabacco e di prodotti a base di nicotina, indebolendo in tal modo sia gli obiettivi di salute pubblica che l'applicazione delle norme fiscali.

Or. en

Emendamento 157
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 38 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 quater) Le aliquote di accisa minime sono necessarie e devono essere accompagnate a misure rigorose lungo la catena di approvvigionamento per contrastare ulteriormente il commercio illecito e parallelo di tabacco. Un controllo efficace della circolazione dei prodotti del tabacco lungo tutta la catena di approvvigionamento è essenziale per garantire la corretta riscossione delle

accise, nonché per prevenire l'evasione fiscale, la contraffazione e il contrabbando all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 158
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Considerando 38 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 quinquies)L'Unione europea è parte del protocollo dell'OMS sull'eliminazione del commercio illecito dei prodotti derivati dal tabacco adottato nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo. Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le decisioni che approvano la conclusione di tale protocollo nel giugno 2016, previa approvazione del Parlamento europeo, protocollo che è entrato in vigore il 25 settembre 2018 dopo aver ottenuto la sua quarantesima ratifica.

Or. en

Emendamento 159
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell'accisa che gli Stati membri applicano ***al tabacco greggio,*** ai tabacchi lavorati e ai prodotti ***correlati***.	1. La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell'accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati e ai ***nuovi*** prodotti ***a base di nicotina***.

Or. en

Motivazione

La mancanza di chiarezza per quanto riguarda la definizione dei prodotti comporta un'interpretazione e un'applicazione incoerenti in tutti gli Stati membri.

Emendamento 160
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della presente direttiva, per "prodotti ***correlati***" si intendono:	2. Ai fini della presente direttiva, per "***nuovi*** prodotti ***a base di nicotina***" si intendono:

Or. en

Motivazione

La mancanza di chiarezza per quanto riguarda la definizione dei prodotti comporta un'interpretazione e un'applicazione incoerenti in tutti gli Stati membri.

Emendamento 161
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le buste di nicotina;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La delegazione svedese S&D propone di escludere dalla direttiva le buste di nicotina (in Svezia chiamate "white snus"). L'esenzione di lunga data accordata dalla Svezia all'UE per lo snus tradizionale a base di tabacco ne rispecchia l'importanza culturale. Poiché le buste di nicotina hanno in gran parte sostituito lo snus tradizionale, includere le buste di nicotina nella direttiva comprometterebbe questa esenzione. Inoltre, l'aumento dell'imposta proposto non dispone di elementi di prova sufficienti sugli effetti sulla salute e rischia di portare ad

aumenti di prezzo sproporzionati per i consumatori svedesi.

Emendamento 162
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco greggio" si intende qualsiasi forma di tabacco raccolto curato o essiccato, escluso il tabacco lavorato di cui agli articoli da 3 a 8.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sottoporre il tabacco greggio ad accisa, anche ad aliquota zero, comporta costi elevati e oneri amministrativi per i suoi produttori, colpendo principalmente i piccoli agricoltori.

Emendamento 163
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco greggio" si intende qualsiasi forma di tabacco raccolto ***curato o*** essiccato***, escluso il tabacco lavorato di cui agli articoli da 3 a 8***.	3. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco greggio" si intende qualsiasi forma di tabacco raccolto ***ed*** essiccato ***che è stato sottoposto a una fase di trasformazione iniziale***.

Or. en

Emendamento 164
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati o prodotti correlati quando hanno una funzione esclusivamente medica.	5. I prodotti che non contengono tabacco ***e autorizzati da un'autorità dell'Unione europea o nazionale competente, beneficiano di un'esenzione dalle accise e*** non sono considerati tabacchi lavorati o prodotti correlati quando hanno una funzione esclusivamente medica

Or. en

Motivazione

L'emendamento persegue uno scopo antiabuso, impedendo ai produttori di autodichiarare i prodotti come medicinali per eludere la tassa. Il rischio è particolarmente rilevante dato che i prodotti a base di nicotina sono stati recentemente introdotti nel campo di applicazione della direttiva, il che può aumentare l'incentivo a sfruttare le ambiguità nelle classificazioni dei prodotti.

Emendamento 165
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i rotoli che ***possono*** essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;	a) i rotoli che ***sono destinati esclusivamente a*** essere fumati ***per combustione*** tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

As currently drafted, definitions set out in the EU Commission's proposal raise substantial concerns due to their ambiguity, their potential to create confusion, and their lack of alignment with both existing legislative frameworks in EU Member States and internationally recognized standards. The provisions fail to acknowledge the combustion process as a defining feature of traditional combusted products. This omission is not merely technical: it disregards a fundamental distinction that is widely recognized in domestic, EU and

international legislative frameworks. The presence or absence of combustion is a key criterion for distinguishing traditional tobacco products from newer products without combustion. Ignoring this parameter risks distorting product classification and weakening legislative coherence.

Emendamento 166
Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i rotoli ***che possono*** essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;	a) i rotoli ***destinati a*** essere fumati tali e quali ***per combustione*** e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 167
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i rotoli ***che possono essere fumati*** tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ***ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1***;	a) i rotoli ***da fumare*** tali e quali ***tramite combustione*** e che non sono sigari o sigaretti;

Or. en

Emendamento 168
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i rotoli ***che possono essere fumati***	a) i rotoli ***da fumare*** tali e quali e che

tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;	non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 169
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i rotoli ***che possono essere fumati*** tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ***ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1***;	a) i rotoli ***da fumare*** tali e quali ***tramite un processo di combustione*** e che non sono sigari o sigaretti;

Or. en

Emendamento 170
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i rotoli ***che possono essere fumati*** tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ***ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1***;	a) i rotoli ***da fumare*** tali e quali ***tramite combustione*** e che non sono sigari o sigaretti;

Or. en

Emendamento 171
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale,	b) i rotoli di tabacco ***da fumare tramite un processo di combustione e*** che,

sono inseriti in tubi per sigarette;	previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette; ***oppure***

Or. en

Emendamento 172
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;	b) i rotoli di tabacco ***da fumare tramite combustione*** che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

Or. en

Emendamento 173
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;	b) i rotoli di tabacco ***da fumare tramite combustione*** che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette; ***oppure***

Or. en

Emendamento 174
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.	c) i rotoli di tabacco ***da fumare tramite un processo di combustione*** che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

Or. en

Emendamento 175
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.	c) i rotoli di tabacco ***da fumare tramite combustione*** che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

Or. en

Emendamento 176
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.	c) i rotoli di tabacco ***da fumare tramite combustione*** che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

Or. en

Emendamento 177

Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:	1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati***, tramite un processo di combustione,*** tali e quali:

Or. en

Emendamento 178
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:	1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati ***tramite combustione*** tali e quali:

Or. en

Emendamento 179
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono	1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono

essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:	essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati ***per combustione*** tali e quali:

Or. en

Motivazione

As currently drafted, definitions set out in the EU Commission's proposal raise substantial concerns due to their ambiguity, their potential to create confusion, and their lack of alignment with both existing legislative frameworks in EU Member States and internationally recognized standards. The provisions fail to acknowledge the combustion process as a defining feature of traditional combusted products. This omission is not merely technical: it disregards a fundamental distinction that is widely recognized in domestic, EU and international legislative frameworks. The presence or absence of combustion is a key criterion for distinguishing traditional tobacco products from newer products without combustion. Ignoring this parameter risks distorting product classification and weakening legislative coherence.

Emendamento 180
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I sigaretti sono sigari aventi un peso massimo di 3 g al pezzo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 181
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I prodotti che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 e che hanno una forte somiglianza visiva alle

sigarette sono trattati come sigarette.

Or. en

Emendamento 182
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***che può*** essere fumato senza successiva trasformazione industriale;	a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***destinato esclusivamente a*** essere fumato ***per combustione tale e quale*** senza successiva trasformazione industriale;

Or. en

Motivazione

As currently drafted, definitions set out in the EU Commission's proposal raise substantial concerns due to their ambiguity, their potential to create confusion, and their lack of alignment with both existing legislative frameworks in EU Member States and internationally recognized standards. The provisions fail to acknowledge the combustion process as a defining feature of traditional combusted products. This omission is not merely technical: it disregards a fundamental distinction that is widely recognized in domestic, EU and international legislative frameworks. The presence or absence of combustion is a key criterion for distinguishing traditional tobacco products from newer products without combustion. Ignoring this parameter risks distorting product classification and weakening legislative coherence.

Emendamento 183
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***che può essere fumato*** senza successiva trasformazione industriale;	a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***da fumare tale e quale tramite un processo di combustione*** senza successiva

trasformazione industriale;

Or. en

Emendamento 184
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***che può essere fumato*** senza successiva trasformazione industriale;	a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***da fumare tale e quale tramite combustione*** senza successiva trasformazione industriale;

Or. en

Emendamento 185
Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***che può*** essere fumato senza successiva trasformazione industriale;	a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***destinato a*** essere fumato ***per combustione*** senza successiva trasformazione industriale;

Or. en

Emendamento 186
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***che può essere fumato*** senza successiva trasformazione industriale;	a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***da fumare tramite combustione*** senza successiva trasformazione industriale;

Or. en

Emendamento 187
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***che può essere fumato*** senza successiva trasformazione industriale;	a) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, ***da fumare*** senza successiva trasformazione industriale;

Or. en

Emendamento 188
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che ***possono*** essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.	b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che ***sono destinati a*** essere fumati ***esclusivamente per combustione tali e quali***. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

As currently drafted, definitions set out in the EU Commission's proposal raise substantial concerns due to their ambiguity, their potential to create confusion, and their lack of alignment with both existing legislative frameworks in EU Member States and internationally recognized standards. The provisions fail to acknowledge the combustion process as a defining feature of traditional combusted products. This omission is not merely technical: it disregards a fundamental distinction that is widely recognized in domestic, EU and international legislative frameworks. The presence or absence of combustion is a key criterion for distinguishing traditional tobacco products from newer products without combustion. Ignoring this parameter risks distorting product classification and weakening legislative coherence.

Emendamento 189
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 ***e*** nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.	b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto non compresi nell'articolo 3***, paragrafo 1,*** nell'articolo 4, paragrafo 1, ***nell'articolo 7, paragrafo 1 e nell'articolo 8***, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

Or. en

Emendamento 190
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1,	b) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1,

e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.	***da fumare***. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

Or. en

Emendamento 191
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco per pipa ad acqua" si intende il tabacco che ***può essere utilizzato*** in una pipa ad acqua per la produzione di emissioni che passano attraverso un liquido prima di essere inalate dagli utilizzatori.	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco per pipa ad acqua" si intende il tabacco che ***è venduto o destinato a essere venduto per l'utilizzo*** in una pipa ad acqua per la produzione di emissioni che passano attraverso un liquido prima di essere inalate dagli utilizzatori.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di "venduto o destinato a essere venduto" colma una lacuna nella definizione. Senza la frase, un produttore potrebbe sostenere che il proprio prodotto non rientra nella definizione, e quindi escluso dalla tassazione, semplicemente perché è formalmente descritto come qualcos'altro. Il "destinato a essere venduto" coglie l'intento commerciale, non solo l'etichettatura formale.

Emendamento 192
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco

riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ***esclusivamente*** ad essere inalato dagli utilizzatori ***tale e quale senza combustione***, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

As currently drafted, definitions set out in the EU Commission's proposal raise substantial concerns due to their ambiguity, their potential to create confusion, and their lack of alignment with both existing legislative frameworks in EU Member States and internationally recognized standards. The provisions fail to acknowledge the combustion process as a defining feature of traditional combusted products. This omission is not merely technical: it disregards a fundamental distinction that is widely recognized in domestic, EU and international legislative frameworks. The presence or absence of combustion is a key criterion for distinguishing traditional tobacco products from newer products without combustion. Ignoring this parameter risks distorting product from newer products without combustion. Ignoring this parameter risks distorting product classification and weakening legislative coherence.

Emendamento 193
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori ***senza un processo di combustione***, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 194
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori ***senza combustione***, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 195
Isabel Benjumea Benjumea, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori ***senza combustione***, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 196
Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori ***senza combustione***, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 197
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori ***senza combustione***, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Some definitions contained in the revision proposal are not clear enough and would create a confussion unless resolved. For example, a number of definitions refer to "capable" to be used in a certain manner rather than what the intended use is. In this way a confusion in the future may be faced given that capability may be speculated while the intention can not. For example, a pencil may be used instead of a chopstick (there is capability for sure), however the intended use is definetly for something else. In case that capability is used, one may classify a pencil as cutlery, which would be wrong and may cause inconsistencies in approach. In the case of this proposal, such situation is with the using of term "capable of being smoked". Moreover, many countries (19 in total, Croatia included) defined in their national legislations the heated tobacco products by the inclusion of the fact that these

products are used WITHOUT THE PROCESS OF COMBUSTION.

Emendamento 198
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco ***riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo*** per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.	1. Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco ***destinato a essere consumato tramite riscaldamento ma senza combustione del tabacco,*** per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 199
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se il tabacco riscaldato è tassato per numero di pezzi a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), un pezzo di tabacco riscaldato di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerato, ai fini dell'accisa, come due pezzi il cui contenuto di tabacco è superiore a 0,37 grammi ma non superiore a 0,67 grammi, come tre pezzi il cui contenuto di tabacco è superiore a 0,67 grammi ma non superiore a 0,97 grammi e come un pezzo aggiuntivo per ogni 0,30 grammi di contenuto di tabacco a partire da 0,97 grammi.

Or. en

Emendamento 200
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Ai fini dell'accisa di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), se il tabacco riscaldato è tassato per pezzo, il numero di unità imponibili per pezzo è determinato in base al contenuto di tabacco: due unità se il contenuto è superiore a 0,45 g ma non superiore a 0,75 g; tre unità se è superiore a 0,75 g ma non superiore a 1,05 g; e un aumento di un'unità per ogni ulteriore incremento di 0,3 g.

Or. en

Motivazione

L'emendamento colma una lacuna. Senza una definizione di ciò che costituisce uno stick di tabacco, il mercato è incentivato a rendere le unità più grandi e più pesanti, pur continuando a contarle come una sola, riducendo di fatto l'imposta pagata per grammo di tabacco. In base alla valutazione d'impatto della Commissione (pag. 101), che colloca lo stick di tabacco riscaldato medio a 0,3 g, esso è fissato come base di riferimento per le aliquote fiscali minime per i prodotti del tabacco riscaldato di cui all'articolo 19.

Emendamento 201
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3 sono considerati sigarette.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 202
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3 sono considerati ***sigarette***.	3. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3 sono considerati ***tabacco riscaldato***.

Or. en

Emendamento 203
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 sono considerati sigari o sigaretti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 204
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 sono	4. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 sono

considerati ***sigari o sigaretti***.	considerati ***tabacco riscaldato***.

Or. en

Emendamento 205
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 5 sono considerati tabacco da fumo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 206
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 5 sono considerati tabacco ***da fumo***.	5. I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 5 sono considerati tabacco ***riscaldato***.

Or. en

Emendamento 207
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i liquidi contenenti nicotina che	a) i liquidi contenenti

possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche;	***complessivamente glicole propilenico, glicerina, aromi e*** nicotina che possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche;

Or. en

Motivazione

Liquids for electronic cigarettes which are suitable for use in electronic cigarette devices are a composition of an aggregated of three ingredients: Propylene glycol, glycerin, flavours and it may or may not contain nicotine. The correct identification of a liquid for electronic cigarette as the aggregated of these three products with the potential content as well of nicotine is critical for fighting smuggling and counterfeit of liquids. The definition used in the Commission proposal is open to different compositions and risks the incorrect classification of certain liquids not intended for use in electronic cigarettes as taxable and falling under the scope of this directive. It is therefore appropriate to tax liquids for electronic cigarettes as those which contain in an aggregated manner the three main ingredients with the possible addition of nicotine.

Emendamento 208
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i liquidi contenenti nicotina che possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche;	a) i liquidi contenenti nicotina che possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche ***o analoghi dispositivi di vaporizzazione***;

Or. en

Emendamento 209
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i liquidi contenenti nicotina che possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche;	a) i liquidi contenenti nicotina ***ma non tabacco,*** che possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche;

Or. en

Emendamento 210
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i liquidi non contenenti nicotina che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche.	b) i liquidi non contenenti ***complessivamente glicole propilenico, glicerina, aromi e*** nicotina che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche.

Or. en

Motivazione

Liquids for electronic cigarettes which are suitable for use in electronic cigarette devices are a composition of an aggregated of three ingredients: Propylene glycol, glycerin, flavours and it may or may not contain nicotine. The correct identification of a liquid for electronic cigarette as the aggregated of these three products with the potential content as well of nicotine is critical for fighting smuggling and counterfeit of liquids. The definition used in the Commission proposal is open to different compositions and risks the incorrect classification of certain liquids not intended for use in electronic cigarettes as taxable and falling under the scope of this directive. It is therefore appropriate to tax liquids for electronic cigarettes as those which contain in an aggregated manner the three main ingredients with the possible addition of nicotine.

Emendamento 211
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i liquidi non contenenti nicotina che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche.	b) i liquidi non contenenti nicotina che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche ***o analoghi dispositivi di vaporizzazione***.

Or. en

Emendamento 212
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i liquidi non contenenti nicotina che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche.	b) i liquidi non contenenti ***né*** nicotina ***né tabacco*** che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche.

Or. en

Emendamento 213
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della presente direttiva, per "sigaretta elettronica" si intende un prodotto che può essere utilizzato per il consumo di vapore ***attraverso un bocchino***, o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e un dispositivo senza cartuccia o serbatoio, e che può essere monouso o	2. Ai fini della presente direttiva, per "sigaretta elettronica" si intende un prodotto che può essere utilizzato per il consumo di vapore, o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e un dispositivo senza cartuccia o serbatoio, e che può essere monouso o ricaricabile mediante un

ricaricabile mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio, o ricaricabile con cartucce monouso.	contenitore di ricarica o un serbatoio, o ricaricabile con cartucce monouso.

Or. en

Motivazione

La definizione esistente rischia di escludere le sigarette elettroniche non progettate con un bocchino, creando una lacuna fiscale involontaria.

Emendamento 214
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione per via orale, miscelati con fibre vegetali o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente e che non contengono tabacco.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 215
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti ***contenenti nicotina destinati all'assunzione*** per ***via*** orale***, miscelati con fibre vegetali o con*** un substrato ***equivalente, presentati*** in ***sacchetti-***	1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti ***non da fumo*** per ***uso*** orale ***contenenti*** un substrato ***di nicotina,*** in sacchetti ***e porzionati in sacchetti*** o in un formato equivalente ***laddove la nicotina sia***

porzione o sacchetti ***porosi*** o in un formato equivalente ***e che non contengono tabacco***.	***destinata ad essere assorbita principalmente attraverso la mucosa orale***.

Or. en

Emendamento 216
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina ***destinati all'assunzione per via orale***, miscelati con fibre ***vegetali*** o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente ***e che non contengono tabacco***.	1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti ***per applicazione orale*** contenenti nicotina ***ma non tabacco***, miscelati con fibre o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente.

Or. en

Motivazione

La definizione di buste di nicotina dovrebbe essere ulteriormente specificata per eliminare le ambiguità e garantire la certezza del diritto. La formulazione dovrebbe comprendere chiaramente i prodotti a base di nicotina commercializzati in porzioni, anche quando non sono presentati in un formato tradizionale a busta. Tale precisazione garantisce che la direttiva rimanga adeguata alle esigenze future, consentendole di adeguarsi all'evoluzione della progettazione dei prodotti e agli sviluppi del mercato senza creare lacune interpretative.

Emendamento 217
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per	*(Non concerne la versione italiana)*

"buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione per via orale, miscelati con fibre vegetali o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente e che non contengono tabacco.

Or. en

Emendamento 218
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione per via orale**,** miscelati con fibre vegetali o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente e che non contengono tabacco.	1. Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione per via orale ***e*** miscelati con fibre vegetali o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente e che non contengono tabacco.

Or. en

Emendamento 219
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della presente direttiva, per "altri prodotti a base di nicotina" si intendono i prodotti destinati al consumo umano contenenti nicotina e non contenenti tabacco che possono essere utilizzati per l'assunzione di nicotina nel corpo umano***, *diversi dalle buste di nicotina quali definite al paragrafo 1 del presente***	2. Ai fini della presente direttiva, per "altri prodotti a base di nicotina" si intendono i prodotti destinati al consumo umano contenenti nicotina e non contenenti tabacco che possono essere utilizzati per l'assunzione di nicotina nel corpo umano.

articolo e dai liquidi per sigarette elettroniche quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 220
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della presente direttiva, per "altri prodotti a base di nicotina" si intendono i prodotti destinati al consumo umano contenenti nicotina e non contenenti tabacco che possono essere utilizzati per l'assunzione di nicotina nel corpo umano, diversi dalle buste di nicotina quali definite al paragrafo 1 del presente articolo e dai liquidi per sigarette elettroniche quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1.	2. Ai fini della presente direttiva, per "altri prodotti a base di nicotina" si intendono i prodotti destinati al consumo umano contenenti nicotina e non contenenti tabacco che possono essere utilizzati per l'assunzione di nicotina nel corpo umano, diversi dalle buste di nicotina quali definite al paragrafo 1 del presente articolo e ***dal tabacco riscaldato quale definito all'articolo 1, paragrafo 7 e*** dai liquidi per sigarette elettroniche quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 221
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della presente direttiva, per "altri prodotti a base di nicotina" si intendono i prodotti destinati al consumo umano contenenti nicotina e non contenenti tabacco che possono essere utilizzati per l'assunzione di nicotina nel corpo umano, diversi dalle buste di nicotina quali definite al paragrafo 1 del presente articolo e dai	2. Ai fini della presente direttiva, per "altri prodotti a base di nicotina" si intendono i prodotti destinati al consumo umano contenenti nicotina e non contenenti tabacco che possono essere utilizzati per l'assunzione di nicotina nel corpo umano, diversi dalle buste di nicotina quali definite al paragrafo 1 del presente articolo e ***dal***

liquidi per sigarette elettroniche quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1.	***tabacco riscaldato quale definito all'articolo 1, paragrafo 7 e*** dai liquidi per sigarette elettroniche quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 222
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.	Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che fabbrica un prodotto ***del tabacco o un prodotto correlato al tabacco***, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

Or. en

Emendamento 223
Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Le politiche fiscali devono essere gestite in via prioritaria dagli Stati membri.

Emendamento 224
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il valore cumulativo dell'accisa specifica o dell'accisa ad valorem, o di entrambe, esclusa l'IVA, ("accisa globale") sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2. I livelli minimi di tassazione applicabili negli Stati membri ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, sono adeguati ogni tre anni conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.	1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il valore cumulativo dell'accisa specifica o dell'accisa ad valorem, o di entrambe, esclusa l'IVA, ("accisa globale") sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2. I livelli minimi di tassazione applicabili negli Stati membri ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, sono adeguati ***almeno*** ogni tre anni conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 225
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.	2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati*** pubblicato da Eurostat. ***L'aliquota dell'Unione non è adeguata di oltre il 6 %***

	calcolata cumulativamente su un periodo di tre anni. L'adeguamento dell'inflazione si applicherà solo dopo la fine del periodo transitorio per le diverse categorie di prodotti.

Or. en

Emendamento 226
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.	2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati*** pubblicato da Eurostat. ***L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto non può essere adeguata di oltre il 6 %.***

Or. en

Motivazione

Il massimale dell'adeguamento massimo del 6 % mira a rendere gli adeguamenti delle aliquote minime più prevedibili e meno volatili.

Emendamento 227
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.	2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati*** pubblicato da Eurostat. ***L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto non può essere adeguata di oltre l'88 %.***

Or. en

Emendamento 228
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.	2. L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo ***esclusi l'energia e i prodotti alimentari non trasformati*** pubblicato da Eurostat. ***L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un***

prodotto non può essere adeguata di oltre il 10 %.

Or. en

Motivazione

Per maggiori dettagli sull'inflazione di fondo, si veda il considerando 13. Il massimale dell'adeguamento massimo del 10 % mira a rendere gli adeguamenti delle aliquote minime più prevedibili e meno volatili.

Emendamento 229
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari ***alla somma di un terzo dell'***aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente ***moltiplicato*** per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento ***più due terzi del tasso dell'Unione*** per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.	3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari ***all'***aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente ***moltiplicata*** per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.

Or. en

Emendamento 230
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile ***in uno*** Stato membro è pari ***alla somma di un terzo dell'***aliquota dell'Unione ***per la categoria corrispondente moltiplicato*** per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento ***più due terzi del tasso dell'Unione*** per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.	3. ***Qualsiasi Stato membro può decidere che*** la parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile ***nello*** Stato membro è pari ***all'***aliquota dell'Unione ***moltiplicata*** per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha proposto di applicare un adeguamento parziale del potere d'acquisto ai tassi nominali in modo tale da rispecchiare le differenze di condizione economica tra gli Stati membri. Si tratta di un adeguamento del tutto arbitrario che non affronta l'onere eccessivo che l'aumento dei tassi proposto comporterebbe per i paesi dell'UE a basso reddito. L'adeguamento parziale del potere d'acquisto dovrebbe pertanto essere semplificato.

Emendamento 231
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari alla somma di ***un terzo*** dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicato per l'indice del livello dei	3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari alla somma di ***due terzi*** dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicato per l'indice del livello dei

prezzi diviso per cento più ***due terzi*** del tasso dell'Unione per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.

prezzi diviso per cento più ***un terzo*** del tasso dell'Unione per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.

Or. en

Emendamento 232
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari alla somma di un terzo dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicato per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento più due terzi del tasso dell'Unione per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.	3. La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari alla somma di un terzo dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicato per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento più due terzi del tasso dell'Unione per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento. ***Tale adeguamento non si applica agli Stati membri il cui livello di consumo individuale effettivo supera il 100 % della media dell'Unione, determinata dall'indice del livello dei prezzi.***

Or. en

Emendamento 233
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il livello minimo di tassazione recentemente adeguato non è in alcun caso inferiore all'accisa minima applicabile nello Stato membro immediatamente prima dell'adeguamento dell'aliquota a norma dei paragrafi 2 e 3. Qualora l'adeguamento comporti un livello inferiore, l'accisa minima rimane invariata al livello precedente all'adeguamento.

Or. en

Emendamento 234
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A decorrere dal 1º gennaio 2031 ciascuno Stato membro provvede affinché l'accisa globale sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, adeguati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui avviene l'adeguamento.	4. A decorrere dal 1º gennaio 2031 ciascuno Stato membro provvede affinché l'accisa globale sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, adeguati conformemente ai paragrafi 2***, 3*** e 3 ***bis*** del presente articolo, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui avviene l'adeguamento.

Or. en

Emendamento 235
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A decorrere dal 1º gennaio ***2031*** ciascuno Stato membro provvede affinché l'accisa globale sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, adeguati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui avviene l'adeguamento.	4. A decorrere dal 1º gennaio ***2028*** ciascuno Stato membro provvede affinché l'accisa globale sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, adeguati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui avviene l'adeguamento.

Or. en

Emendamento 236
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il conferimento alla Commissione del potere di adeguare automaticamente le aliquote minime di accisa va al di là di un'attuazione puramente tecnica della presente direttiva, in quanto incide direttamente sui livelli di tassazione e comporta pertanto scelte fiscali e politiche

essenziali. In linea con gli articoli 113 e 290 TFUE, tali decisioni dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri.

Emendamento 237
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questo settore rientra pienamente nella competenza e nella sovranità fiscale degli Stati membri. Mantenere il controllo nazionale sulla fissazione delle imposte è essenziale per rispettare i trattati, preservare la sussidiarietà ed evitare qualsiasi trasferimento involontario di autorità dagli Stati membri alla Commissione in un settore a loro esplicitamente riservato.

Emendamento 238
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento	***soppresso***

effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Justification: Delegating to the Commission the power to automatically adjust minimum excise rates and to pursue future tax rate equalisation through delegated acts goes well beyond a purely technical exercise. Such measures interfere with core political choices which, in accordance with Articles 113 and 290 TFEU, must remain firmly in the competence of the national governments. For the Czech Republic, decisions on excise taxation are closely linked to national budgetary policy, economic conditions, and competitiveness considerations, and cannot be pre-empted through executive acts. Moreover, advancing tax equalization across diverse product categories would prejudge necessary future assessments relating to market developments, public health impacts and fiscal sustainability. This approach undermines the principle of subsidiarity and risks imposing uniform outcomes that fail to reflect the Czech Republic's economic realities, consumption patterns and established tax structure. For these reasons, deletion of this provision is proposed.

Emendamento 239
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati in materia fiscale non dovrebbero essere di competenza della Commissione.

Emendamento 240

Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 241
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. ***Tali atti delegati non comportano modifiche alle aliquote minime dell'Unione stabilite nella presente direttiva né a qualsiasi altro elemento essenziale della stessa, al di là dell'adeguamento effettuato a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri applicano i nuovi livelli minimi di tassazione a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo all'anno di adozione del rispettivo atto delegato.***

Or. en

Emendamento 242
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ***31*** al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo ***30*** al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. ***Tali atti delegati si limitano all'adeguamento dell'indicizzazione all'inflazione e non comportano alcuna modifica delle aliquote fiscali minime per tutti i prodotti di cui alla presente direttiva né modifiche delle definizioni dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati al tabacco, nonché del tabacco greggio e della nicotina.***

Or. en

Emendamento 243
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento

effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.	effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. ***Gli atti delegati si limitano all'adeguamento all'inflazione.***

Or. en

Motivazione

The amendment ensures that the use of delegated acts is strictly limited to their intended purpose: adjusting minimum tax rates in line with inflation. In accordance with Article 290 TFEU, delegated powers may only cover non-essential elements, while the setting of excise levels remains an essential policy choice that must stay under the control of the co-legislators.By clearly restricting the Commission's mandate, the amendment prevents any extension of delegated acts beyond technical inflation adjustments and safeguards the institutional balance between EU institutions.Overall, this approach strengthens legal certainty, ensures predictability for Member States, and keeps taxation decisions within appropriate democratic oversight.

Emendamento 244
Bruno Gonçalves

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Nella misura in cui ciò risulti necessario,*** l'accisa sulle sigarette ***può comportare*** un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, di cui all'articolo 14, siano rigidamente rispettate.	4. L'accisa sulle sigarette ***comporta*** un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, di cui all'articolo 14, siano rigidamente rispettate. ***Gli Stati membri provvedono affinché l'accisa minima sulle sigarette sia riesaminata a intervalli regolari o adeguata automaticamente in modo da evitare l'erosione del suo valore reale nel tempo.***

Or. en

Emendamento 245
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***215*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.	L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***155*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Motivazione

L'accisa minima dovrebbe essere aumentata, ma l'aliquota dell'Unione proposta di almeno 215/1 000 EUR per le sigarette è eccessiva e metterebbe a dura prova gli Stati membri orientali e meridionali. Questi paesi dell'UE devono poter continuare a fissare aliquote di accisa interne a un livello adeguato alle loro condizioni economiche e sociali. Un tasso unionale di 155/1 000 euro per le sigarette compenserebbe più che l'inflazione dall'ultima revisione del TED nel 2011, evitando conseguenze indesiderate come l'alimentazione del commercio illecito.

Emendamento 246
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il 63 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***215*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.	L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il 63 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***155*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'opzione 1 della valutazione d'impatto della Commissione.

Emendamento 247
Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***215*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.	L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***155*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Emendamento 248
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di 215 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.	L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di 215 EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Motivazione

Per alcuni Stati membri l'obiettivo del 63 % non è raggiungibile. Data la mancanza di un periodo transitorio per le sigarette, è necessario ridurre la percentuale al

60 %.

Emendamento 249
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***215*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.	L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***155*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Motivazione

Secondo i dati ufficiali raccolti da Europol e dalle autorità doganali nazionali, il commercio illecito di tabacco e di prodotti a base di nicotina è in aumento in diversi Stati membri. Il CESE ritiene che un improvviso aumento delle accise potrebbe comportare un aumento indesiderato del commercio illecito. Pertanto, le aliquote future dovrebbero basarsi sull'opzione 1 della relazione di valutazione d'impatto della Commissione, che prevede l'aumento delle aliquote minime per le sigarette a 155 EUR per 1 000 sigarette anziché a 215 EUR per 1 000 sigarette proposto dalla Commissione.

Emendamento 250
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale sulle sigarette rappresenta	L'accisa globale sulle sigarette rappresenta

almeno il ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***215*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.	almeno il ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***190*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Motivazione

The minimum excise duty should be increased but the proposed Union rate of at least €215/1,000 cigarettes is excessive and would place stress for Member States in the East and South. These EU countries must be allowed to continue to set domestic excise duty rates at a level appropriate to their own economic and social conditions. A Union rate of €155/1,000 cigarettes would more than compensate for inflation since the last revision of TED in 2011, avoiding unintended consequences such as fueling illicit trade. The Commission's proposal to increase the minimum excise incidence on cigarettes from 60% to 63% will make no positive contribution to harmonizing excise rates across Member States. Differences in the excise incidence varies across Member States in much the same way as differences in VAT rates.

Emendamento 251
Costas Mavrides

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***215*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.	L'accisa globale sulle sigarette rappresenta almeno il ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore all'aliquota unionale di ***140*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Or. en

Motivazione

Sosteniamo fermamente le iniziative in materia di salute pubblica, ma le sfide peculiari cui è confrontata la Repubblica di Cipro a causa dell'occupazione militare illegale turca devono

rispecchiarsi nella presente direttiva. I prodotti del tabacco sono venduti a meno della metà del prezzo nelle aree occupate, alimentando il commercio illecito e causando milioni di perdite di entrate. L'elevato aumento delle tasse aumenterebbe il divario di prezzo e aggraverebbe il contrabbando attraverso la linea verde. L'emendamento proposto rispecchia l'attuale sistema di tassazione del tabacco di Cipro, che è importante mantenere. Cipro rimane l'unico Stato membro dell'UE diviso.

Emendamento 252
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di ***274*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.	Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di ***180*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione di aumentare l'incidenza minima delle accise sulle sigarette dal 60 % al 63 % non contribuirà positivamente all'armonizzazione delle aliquote di accisa in tutti gli Stati membri. Le differenze nell'incidenza delle accise variano da uno Stato membro all'altro più o meno allo stesso modo delle differenze nelle aliquote IVA. Pertanto, non dovrebbe essere apportata alcuna modifica all'aliquota (ossia il 60 % del prezzo medio ponderato per le sigarette) in vigore dal 1° gennaio 2014 e alla clausola di salvaguardia, in cui non si applica il requisito di incidenza, pari a 180 EUR per 1 000 unità.

Emendamento 253
Mireia Borrás Pabón

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di ***274*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.	Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di ***203*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 254
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di ***274*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.	Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di ***230*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.

Or. en

Emendamento 255
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tuttavia, gli Stati membri che applicano	Tuttavia, gli Stati membri che applicano

un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di ***274*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.	un'accisa pari almeno all'aliquota unionale di ***180*** EUR per 1 000 sigarette, adeguata in conformità dell'articolo 12, sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo, di cui al primo comma del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Motivazione analoga al paragrafo 1

Emendamento 256
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Agli Stati membri è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2032 al fine di raggiungere le aliquote o gli importi minimi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 257
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Il Portogallo può applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all'articolo 16 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche	

delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

Or. en

Emendamento 258
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sigari	a) sigari ***e sigaretti;***

Or. en

Emendamento 259
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sigaretti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 260
Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera e)

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il tabacco per pipa ad acqua;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 261
Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera f)

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il tabacco riscaldato;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 262
Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1 – lettera g)

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) gli altri tabacchi lavorati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 263
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette che ***può essere:***	Gli Stati membri applicano un'accisa ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette che ***combina un elemento ad valorem e un elemento specifico.***

Or. en

Emendamento 264
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell'Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 25, oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 265
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari, i sigaretti e il tabacco riscaldato, alternativamente per numero di pezzi; oppure	***soppresso***

Or. en

Emendamento 266
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari**,** i sigaretti e il tabacco riscaldato, alternativamente per numero di pezzi; oppure	b) specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari ***e*** i sigaretti**,** e il tabacco riscaldato, alternativamente per numero di pezzi; oppure

Or. en

Emendamento 267
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 268
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa ***qualora l'accisa sia ad valorem o mista***.	Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa.

Or. en

Emendamento 269
Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'accisa globale, espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:	***soppresso***
[...]	

Motivazione

Le politiche fiscali devono essere gestite in via prioritaria dagli Stati membri.

Emendamento 270
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione			
a)	per quanto concerne i sigari	:	al ***40 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	***per quanto concerne i sigaretti***	***:***	***al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;***
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al 62 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di ***215*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 107 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***55 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***108*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al ***55 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***155*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità

			dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati;	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.
Emendamento			
a)	per quanto concerne i sigari ***o i sigaretti***	:	al ***15 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***50*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al 62 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di ***50*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 107 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***30 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***75*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al ***30 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***200*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati;	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.

Or. en

Motivazione

Le aliquote di accisa minime per il tabacco riscaldato proposte dalla Commissione non tengono sufficientemente conto del rischio ridotto rispetto ai prodotti combustibili, derivante dall'assenza di combustione. Sigari e sigaretti hanno una quota di mercato molto piccola.

L'aumento proposto è significativamente più elevato in termini relativi rispetto ad altri prodotti e rischierebbe di avere un effetto negativo sproporzionato sulle PMI europee e sulle imprese familiari incentrate sulla produzione di sigari e sigaretti.

Emendamento 271
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione			
a)	per quanto concerne i sigari	:	al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	per quanto concerne i sigaretti	:	al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al 62 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di ***215*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***107*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 108 EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***155*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati;	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.
Emendamento			
a)	per quanto concerne i sigari	:	al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***107*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	per quanto concerne i sigaretti	:	al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***107*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al 62 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di ***155*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***107*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***72*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***88*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***125*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati;	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***26*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.

Or. en

Motivazione

I valori corrispondono all'opzione 1 della valutazione d'impatto della Commissione.

Emendamento 272
César Luena

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione			
a)	per quanto concerne i sigari	:	al ***40 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	per quanto concerne i sigaretti	:	al ***40 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***143*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al ***62 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di 215 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 107 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***108*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***155*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per

	lavorati;		chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.
Emendamento			
a)	per quanto concerne i sigari	:	al ***30 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***110*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	per quanto concerne i sigaretti	:	al ***30 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***110*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al ***63 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di 215 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***95*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***315*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati;	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.

Or. en

Motivazione

Le aliquote minime per pezzo e per chilogrammo proposte sono intrinsecamente incoerenti. Sulla base della valutazione d'impatto della Commissione stessa (pag. 101), il peso medio del tabacco riscaldato è di circa 0,3 g. A tale peso, l'aliquota proposta di 108 EUR per 1 000 pezzi implica un equivalente per kg di 360 EUR, anziché l'aliquota proposta dalla Commissione per kg di 155 EUR. L'emendamento stabilisce una via di mezzo, 95 EUR per 1 000 pezzi e 315 EUR per chilogrammo, che è coerente con il peso medio dichiarato della Commissione e garantisce una soglia minima fiscale coerente per entrambe le opzioni di aliquota minima.

Emendamento 273
Costas Mavrides

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella

Testo della Commissione			
a)	per quanto concerne i sigari	:	al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	per quanto concerne i sigaretti	:	al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al ***62 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di ***215*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 107 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, ***o all'aliquota unionale di 108 EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese,*** o all'aliquota unionale di ***155*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati;	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.
Emendamento			

a)	per quanto concerne i sigari	:	al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
b)	per quanto concerne i sigaretti	:	al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
c)	per quanto concerne i tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette	:	al ***60 %*** del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o all'aliquota unionale di ***150*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
d)	per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
e)	per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 107 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***150*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
g)	per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati;	:	al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12.

Or. en

Motivazione

Sosteniamo fermamente le iniziative in materia di salute pubblica, ma le sfide peculiari cui è confrontata la Repubblica di Cipro a causa dell'occupazione militare illegale turca devono rispecchiarsi nella presente direttiva. I prodotti del tabacco sono venduti a meno della metà del prezzo nelle aree occupate, alimentando il commercio illecito e causando milioni di perdite di entrate. L'elevato aumento delle tasse aumenterebbe il divario di prezzo e aggraverebbe il contrabbando attraverso la linea verde. L'emendamento proposto rispecchia l'attuale sistema di tassazione del tabacco di Cipro, che è importante mantenere. Cipro rimane l'unico Stato membro dell'UE diviso.

Emendamento 274
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella – lettera f

Testo della Commissione			
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***55 %***del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***108*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al ***55 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***155*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
Emendamento			
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***80*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***250*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 275
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella – lettera f

Testo della Commissione			
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***55 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***108*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al ***55 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 155 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
Emendamento			

f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***75*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; ***oppure*** al ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 155 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 276
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella – lettera f

Testo della Commissione			
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***55 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***108*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al ***55 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***155*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;
Emendamento			
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	:	al ***28 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***75*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al ***28 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di ***107*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 277
Billy Kelleher, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – tabella – lettera f

Testo della Commissione			
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato	***:***	al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, ***o*** all'aliquota unionale di ***108*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; ***al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 155 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;***
Emendamento			
f)	per quanto concerne il tabacco riscaldato		al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, ***e*** all'aliquota unionale di ***215*** EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 278
Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno 88 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 125 EUR per chilogrammo o il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per	***soppresso***

gli altri tabacchi lavorati.

Or. fr

Emendamento 279
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno 88 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 125 EUR per chilogrammo o il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 280
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***In deroga*** al paragrafo 2***, dal 1º gennaio 2028*** fino al 31 dicembre ***2029 gli Stati membri provvedono affinché le***	4. ***Le aliquote di cui*** al paragrafo 2 ***saranno eliminate gradualmente*** fino al

aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno 88 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 125 EUR per chilogrammo o il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	31 dicembre ***2032***.

Or. en

Emendamento 281
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre ***2029*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno 88 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 125 EUR per chilogrammo o il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato ***e*** almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese***, per gli altri tabacchi lavorati***.	4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre ***2034*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, ***e*** almeno 88 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 125 EUR per chilogrammo o il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato***. Per gli altri tabacchi lavorati, gli Stati membri provvedono affinché, dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029, le aliquote di accise siano*** almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 %

del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

Or. en

Emendamento 282
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre ***2029*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***88*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o ***125*** EUR per chilogrammo o il ***45 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre ***2030*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***45*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o ***100*** EUR per chilogrammo o il ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 283
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029	4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029

gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***88*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 125 EUR per chilogrammo o il ***45 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***45*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 125 EUR per chilogrammo o il ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 284
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***88*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o ***125*** EUR per chilogrammo o il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per	4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno *77* EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o ***254*** EUR per chilogrammo o il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per

gli altri tabacchi lavorati.	gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 285
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre ***2029*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***88*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o ***125*** EUR per chilogrammo o il ***45 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre ***2032*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***45*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o ***83*** EUR per chilogrammo o il ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio è prorogato. Per ottenere le aliquote finali desiderate per il tabacco riscaldato, come indicato nella tabella di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le aliquote applicabili durante il periodo transitorio sono state adattate di conseguenza.

Emendamento 286
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo ***o*** al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo ***o*** il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno 88 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo ***o 125 EUR per chilogrammo o*** il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo ***o*** lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	4. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo ***e*** al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo ***e*** il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno 88 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo ***e*** il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo ***e*** lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 287
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad	***soppresso***

acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	

Or. en

Emendamento 288
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 289

Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 140 EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o lo 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 290
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per	5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per

gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***98*** EUR per 1 000 pezzi o ***140*** EUR per chilogrammo o il ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***60*** EUR per 1 000 pezzi o ***150*** EUR per chilogrammo o il ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 291
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio ***2030*** fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno ***71,5*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio ***2031*** fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno ***24*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al ***10 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 292
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***98*** EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***60*** EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 293
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre ***2031*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per	5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre ***2036*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per

sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 294
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno ***71,5*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***98*** EUR per 1 000 pezzi o ***140*** EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno ***64*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al ***15 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***86*** EUR per 1 000 pezzi o ***284*** EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Emendamento 295
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio ***2030*** fino al 31 dicembre ***2031*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno ***71,5*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***98*** EUR per 1 000 pezzi o ***140*** EUR per chilogrammo o il ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio ***2033*** fino al 31 dicembre ***2037*** gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno ***24*** EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al ***10 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno ***60*** EUR per 1 000 pezzi o ***97*** EUR per chilogrammo o il ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio è prorogato. Per ottenere le aliquote finali desiderate per il tabacco riscaldato, come indicato nella tabella di cui all'articolo 20, paragrafo 2, le aliquote applicabili durante il periodo transitorio sono state adattate di conseguenza.

Emendamento 296
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo ***o*** al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo ***o*** il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo ***o*** il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi ***o 140 EUR per chilogrammo o*** il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo ***o*** il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.	5. In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo ***e*** al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo ***e*** il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo ***e*** il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi ***e*** il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo ***e*** il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

Or. en

Emendamento 297
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione monitora l'impatto delle aliquote minime rivedute tenendo conto anche del commercio illecito, dell'occupazione nei settori interessati e delle disparità economiche regionali.

Or. en

Emendamento 298

Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
I seguenti gruppi di prodotti correlati al tabacco, prodotti nell'Unione o importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima fissata all'articolo 22:	
a) i liquidi per sigarette elettroniche;	
b) le buste di nicotina;	
c) gli altri prodotti a base di nicotina.	

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri devono poter continuare a decidere autonomamente quali prodotti tassare.

Emendamento 299
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le buste di nicotina;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 300
Fernand Kartheiser

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*

[...]	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Le politiche fiscali devono essere gestite in via prioritaria dagli Stati membri.

Emendamento 301
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri applicano un'accisa ai prodotti correlati al tabacco che ***può essere:***	Gli Stati membri applicano un'accisa ai prodotti correlati al tabacco che ***combina un elemento ad valorem e un elemento specifico.***

Or. en

Emendamento 302
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell'Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 25;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 303
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica, espressa come importo per chilogrammo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 304
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica, espressa come importo per chilogrammo;	b) specifica, espressa come importo per chilogrammo ***o, in alternativa, per un determinato numero di pezzi, nel caso delle buste di nicotina e di altri prodotti a base di nicotina***;

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di introdurre un approccio su misura per ogni categoria di prodotto e di essere il più specifici possibile.

Emendamento 305
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) specifica, espressa come importo per chilogrammo;	b) specifica, espressa come importo per chilogrammo ***o per un determinato numero di pezzi, per quanto concerne le buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina***;

Or. en

Emendamento 306
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) specifica, espressa come importo per millilitro, per quanto concerne i liquidi per le sigarette elettroniche;

Or. en

Emendamento 307
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 308
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***mista***, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.	c) ***una combinazione delle lettere a) e b) oppure a) e c)***, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

Or. en

Emendamento 309
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa ***qualora l'accisa sia ad valorem o mista***.	Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa.

Or. en

Emendamento 310
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente ***alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:***	2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche***, indipendentemente dal fatto che contengano nicotina o meno***, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente ***al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 0,25 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.***

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esserci un'unica aliquota a 25 centesimi per millilitro, o in alternativa il 20 % del prezzo di vendita al minuto, applicato alle sigarette elettroniche, per tutti i tipi di liquidi, con o senza nicotina e non a seconda del livello di nicotina per millilitro.

L'applicazione di aliquote di accisa graduate in base alla forza della nicotina è inapplicabile nella pratica, comporta una complessità ingiustificata nell'amministrazione delle accise e crea un ulteriore problema di illecito nel settore della vaporizzazione all'interno dell'UE.

Emendamento 311

Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente ***alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:***	2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, ***con o senza nicotina,*** espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente ***al 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 0,30 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.***

Or. en

Motivazione

Applying tiered duty rates by nicotine strength is unenforceable in practice, will lead to unjustifiable complexity in excise administration and will create an additional illicit vapour problem in the EU. The proposed single €0.30/ml excise duty on e-liquids is a necessary measure to protect Europe's domestic industry from a surge of low-cost imports—nearly 90% of which come from China. European manufacturers face higher costs and stricter standards, while importers benefit from low customs duties (just 6.5% vs the one on cigarettes which is 57,6%) and often bypass EU regulations. This excise rate helps restore fair competition and supports EU-based producers who invest both in quality and compliance to the EU market legal requirements.

Emendamento 312
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente ***alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:***	2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente ***al 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.***

Or. en

Emendamento 313
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno ***equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:***	2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno ***il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,25 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.***

Or. en

Motivazione

L'applicazione di aliquote di accisa graduate in base alla forza della nicotina è inapplicabile nella pratica, comporta una complessità ingiustificata nell'amministrazione delle accise e crea un ulteriore problema di illecito all'interno dell'UE.

Emendamento 314
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche***, espressa in percentuale o come importo per millilitro,*** è almeno ***equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per***:	2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche è almeno:

Or. en

Emendamento 315

Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche***, espressa in percentuale o come importo per millilitro,*** è almeno equivalente ***alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:***	2. L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche è almeno equivalente ***al 5 % del prezzo di vendita al dettaglio, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 0,03 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.***

Or. fr

Emendamento 316
Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 317
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: 20 % del	***soppresso***

prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 318
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 319
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 320
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 321
Costas Mavrides

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) liquidi contenenti ***da 0 mg di*** nicotina ***per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro***: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) liquidi contenenti nicotina: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Motivazione

Sosteniamo fermamente le iniziative in materia di salute pubblica, ma le sfide peculiari cui è confrontata la Repubblica di Cipro a causa dell'occupazione militare illegale turca devono rispecchiarsi nella presente direttiva. I prodotti del tabacco sono venduti a meno della metà del prezzo nelle aree occupate, alimentando il commercio illecito e causando milioni di perdite di entrate. L'elevato aumento delle tasse aumenterebbe il divario di prezzo e aggraverebbe il contrabbando attraverso la linea verde. L'emendamento proposto rispecchia l'attuale sistema di tassazione del tabacco di Cipro, che è importante mantenere. Cipro rimane l'unico Stato membro dell'UE diviso.

Emendamento 322
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***0,12*** EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: ***30 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***0,2*** EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 323
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) liquidi contenenti più di 15 mg di nicotina per millilitro: 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 324
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) liquidi contenenti più di 15 mg di nicotina per millilitro: 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 325
Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b)

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) liquidi contenenti più di 15 mg di nicotina per millilitro: 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 326
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) liquidi contenenti più di 15 mg di nicotina per millilitro: 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 327
Costas Mavrides

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) liquidi contenenti più di 15 mg di nicotina per millilitro: 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sosteniamo fermamente le iniziative in materia di salute pubblica, ma le sfide peculiari cui è confrontata la Repubblica di Cipro a causa dell'occupazione militare illegale turca devono rispecchiarsi nella presente direttiva. I prodotti del tabacco sono venduti a meno della metà del prezzo nelle aree occupate, alimentando il commercio illecito e causando milioni di perdite di entrate. L'elevato aumento delle tasse aumenterebbe il divario di prezzo e aggraverebbe il contrabbando attraverso la linea verde. L'emendamento proposto rispecchia l'attuale sistema di tassazione del tabacco di Cipro, che è importante mantenere. Cipro rimane l'unico Stato membro dell'UE diviso.

Emendamento 328
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***liquidi contenenti più di 15 mg di nicotina per millilitro:*** 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.	b) 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 329
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Agli Stati membri è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre ***2031*** al fine di raggiungere le aliquote o gli importi minimi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.	Agli Stati membri è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre ***2028*** al fine di raggiungere le aliquote o gli importi minimi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 330
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Agli Stati membri è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre ***2031*** al fine di raggiungere le aliquote o gli importi minimi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.	Agli Stati membri è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre ***2032*** al fine di raggiungere le aliquote o gli importi minimi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 331
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Agli Stati membri è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre ***2031*** al fine di raggiungere le aliquote o gli importi minimi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.	Agli Stati membri è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre ***2036*** al fine di raggiungere le aliquote o gli importi minimi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 332
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal 1º gennaio 2030 l'accisa globale, espressa in percentuale ***o*** come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	Dal 1º gennaio 2030 l'accisa globale, espressa in percentuale**,** come importo per chilogrammo ***o per uno specifico numero di pezzi***, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 333
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal 1º gennaio ***2030*** l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	Dal 1º gennaio ***2027*** l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 334
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal 1º gennaio ***2030*** l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per	Dal 1º gennaio ***2031*** l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per

chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 335
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal 1º gennaio ***2030*** l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	Dal 1º gennaio ***2032*** l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 336
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Dal 1º gennaio ***2030*** l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	Dal 1º gennaio ***2035*** l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 337
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) le buste di nicotina: 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 71,5 EUR per chilogrammo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 338
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***71,5*** EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***25*** EUR per chilogrammo ***della componente consumabile***;

Or. en

Emendamento 339
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, ***o*** l'aliquota unionale di 71,5 EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, ***e*** l'aliquota unionale di 71,5 EUR per chilogrammo;

Or. en

Emendamento 340
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***71,5*** EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***25*** EUR per chilogrammo;

Or. en

Motivazione

Solo alcuni Stati membri hanno già introdotto un'accisa sulle buste di nicotina. È quindi necessario ridurre leggermente la velocità di tassazione.

Emendamento 341
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***71,5*** EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***25*** EUR per chilogrammo;

Or. en

Motivazione

Proper implementation of the 'less harm, less tax' principle requires that tax policies reflect the different levels of health risk associated with tobacco and nicotine products, while allowing Member States the necessary flexibility to incorporate this principle into their national taxation frameworks. For example, lower rates on nicotine pouches in Sweden have allowed – along with other measures – the smoking incidence to drop to 5.4%, the lowest in the EU. This consideration applies equally to all other innovative and reduced-risk products such as heated tobacco and other nicotine products.

Emendamento 342
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***71,5*** EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***25*** EUR per chilogrammo;

Or. en

Emendamento 343
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***71,5*** EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***13*** EUR per chilogrammo;

Or. en

Emendamento 344
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***71,5*** EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***25*** EUR per chilogrammo;

Or. en

Emendamento 345
Arba Kokalari, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***71,5*** EUR per chilogrammo;	a) le buste di nicotina: ***5 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***9*** EUR per chilogrammo;

Or. en

Emendamento 346
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.	b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, ***o l'aliquota unionale di 25 EUR per chilogrammo della componente consumabile, oppure 0,25 EUR per millilitro***.

Or. en

Emendamento 347
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.	b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese***, o l'aliquota unionale di 25 EUR per chilogrammo oppure 0,25 EUR per millilitro***.

Or. en

Emendamento 348
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.	b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese***, o l'aliquota unionale di 30 EUR per chilogrammo, oppure 0,25 EUR per millilitro***.

Or. en

Motivazione

Giustificazione analoga alla lettera a).

Emendamento 349
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio 2032 gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale ***o*** come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	4. Dal 1º gennaio 2032 gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale**,** come importo per chilogrammo ***o per uno specifico numero di pezzi***, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 350
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio ***2032*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	4. Dal 1º gennaio ***2029*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 351
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio ***2032*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	4. Dal 1º gennaio ***2033*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 352
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio ***2032*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per	4. Dal 1º gennaio ***2033*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per

chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 353
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio ***2032*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	4. Dal 1º gennaio ***2033*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Motivazione

Estendere i regimi transitori consente agli Stati membri e agli operatori del mercato di adeguarsi gradualmente all'aumento delle aliquote minime, riducendo così il rischio di perturbazioni del mercato e di un aumento del commercio illecito.

Emendamento 354
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio ***2032*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	4. Dal 1º gennaio ***2033*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 355
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio ***2032*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	4. Dal 1º gennaio ***2035*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Motivazione

Solo alcuni Stati membri hanno già introdotto un'accisa sulle buste di nicotina. È quindi necessario ridurre leggermente la velocità di tassazione.

Emendamento 356
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Dal 1º gennaio ***2032*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:	4. Dal 1º gennaio ***2037*** gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

Or. en

Emendamento 357
Adnan Dibrani, Johan Danielsson, Sofie Eriksson

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 358
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) le buste di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***35*** EUR per chilogrammo ***della componente consumabile***, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 359
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo***, adeguata in conformità***	a) le buste di nicotina: ***24 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***25*** EUR per chilogrammo;

dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 360
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, ***o*** l'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) le buste di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, ***e*** l'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 361
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) le buste di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***80*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Motivazione

Le buste di nicotina sono prodotti a basso rischio per la salute in quanto non vengono inalati. Allo stesso tempo, le buste di nicotina aiutano i fumatori a smettere di fumare, come dimostrato in Svezia, dove l'incidenza del fumo è scesa al 5,4 %, il livello più basso dell'UE, grazie ad aliquote fiscali ragionevoli per le buste di nicotina e altri incentivi. Molti Stati membri dell'UE seguono già questo esempio e applicano aliquote di accisa più basse sulle buste di nicotina rispetto ai tradizionali prodotti del tabacco combustibile, ad esempio Italia, Polonia, Ungheria, Romania, Portogallo, Malta, Bulgaria, Cechia, Grecia, Cipro e Austria.

Emendamento 362
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) le buste di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***26*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'opzione 1 della valutazione d'impatto della Commissione.

Emendamento 363
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) le buste di nicotina: ***25 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***30*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Motivazione

Solo alcuni Stati membri hanno già introdotto un'accisa sulle buste di nicotina. È quindi necessario ridurre leggermente la velocità di tassazione.

Emendamento 364
Arba Kokalari, Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Fernando Navarrete Rojas

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) le buste di nicotina: ***10 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***18*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 365
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le buste di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***143*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;	a) le buste di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di ***28*** EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

Or. en

Motivazione

Proper implementation of the 'less harm, less tax' principle requires that tax policies reflect the different levels of health risk associated with tobacco and nicotine products, while allowing Member States the necessary flexibility to incorporate this principle into their national taxation frameworks. For example, lower rates on nicotine pouches in Sweden have allowed – along with other measures – the smoking incidence to drop to 5.4%, the lowest in the EU. The Commission proposal of setting a minimum rate of €143 per kg is disproportionate compared to Sweden's current rate and fails to reflect the reduced-risk nature of this category within the excise framework. This consideration applies equally to all other innovative and reduced-risk products such as heated tobacco and other nicotine products.

Emendamento 366
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.	b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese***, o l'aliquota unionale di 35 EUR per chilogrammo della componente consumabile, oppure 0,25 EUR per millilitro***.

Or. en

Emendamento 367
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.	b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***20 %*** del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese***, o l'aliquota unionale di 30 EUR per chilogrammo, oppure 0,25 EUR per millilitro***.

Or. en

Motivazione

Giustificazione analoga a quella di cui alla lettera a).

Emendamento 368
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***50 %*** del prezzo di vendita al minuto,	b) gli altri prodotti a base di nicotina: ***30 %*** del prezzo di vendita al minuto,

imposte comprese.	imposte comprese***, o l'aliquota unionale di 35 EUR per chilogrammo oppure 0,25 EUR per millilitro***.

Or. en

Emendamento 369
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il tabacco greggio coltivato nell'Unione e importato da paesi terzi è soggetto, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima di 0 EUR per chilogrammo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sottoporre il tabacco greggio ad accisa, anche ad aliquota zero, comporta costi elevati e oneri amministrativi per i suoi produttori, che colpiscono principalmente i piccoli agricoltori.

Emendamento 370
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) i tabacchi lavorati e i prodotti correlati distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

Or. en

Emendamento 371
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 31 dicembre 2032 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Entro il 31 dicembre 2032 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva***, stabilendo così un meccanismo di revisione formale che garantisce una valutazione periodica delle aliquote, delle strutture fiscali e degli effetti commerciali, alla luce di nuove evidenze e sviluppi tecnologici***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce un meccanismo di revisione formale per garantire che l'applicazione della presente direttiva continui a rispondere all'evoluzione delle dinamiche di mercato, delle evidenze scientifiche e degli sviluppi tecnologici. Data la rapida evoluzione dei prodotti alternativi, le aliquote e le strutture fiscali fisse rischiano di diventare obsolete o disallineate rispetto agli obiettivi strategici nel tempo. La valutazione periodica consente all'Unione di valutare se il quadro esistente continui a bilanciare efficacemente gli sviluppi del mercato e i risultati fiscali.

Emendamento 372
Rasmus Andresen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 31 dicembre ***2032*** e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Entro il 31 dicembre ***2030*** e successivamente ogni ***tre*** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 373
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La relazione della Commissione esamina i livelli minimi di tassazione tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in generale. La relazione valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni ***relative al tabacco greggio per quanto riguarda*** l'evasione ***e la frode fiscali***.	La relazione della Commissione esamina i livelli minimi di tassazione ***per i tabacchi lavorati e i prodotti correlati,*** tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in generale. La relazione valuta ulteriormente l'applicazione e l'impatto delle disposizioni ***della direttiva volte a contribuire a monitorare, individuare e affrontare*** l'evasione ***fiscale e il commercio illecito, compresa l'aliquota zero introdotta per il tabacco greggio e il livello minimo di tassazione inferiore per il tabacco per pipa ad acqua***.

Or. en

Emendamento 374
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per preparare la relazione, comprese le informazioni necessarie per confrontare l'importo delle accise riscosse e l'importo delle accise ***dovute*** ogni anno sul loro territorio.	Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per preparare la relazione, comprese le informazioni necessarie per confrontare l'importo delle accise riscosse e l'importo delle accise ***non pagate per inosservanza*** ogni anno sul loro territorio.

Or. en

Emendamento 375
Gaetano Pedulla'

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione presenta una relazione che valuta l'impatto sulle piccole e medie imprese, gli effetti sull'occupazione nei settori pertinenti e l'evoluzione del commercio illecito, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Or. en

Emendamento 376
Pierre Pimpie

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prende in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 377
Marlena Maląg

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prende in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Tale formulazione preclude future scelte politiche, orientandosi di fatto verso una piena armonizzazione senza un adeguato dibattito.

Emendamento 378
Jaroslava Pokorná Jermanová, Jaroslav Knot

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È opportuno fissare livelli minimi	***soppresso***

per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prende in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

Or. en

Motivazione

Justification: Delegating to the Commission the power to automatically adjust minimum excise rates and to pursue future tax rate equalisation through delegated acts goes well beyond a purely technical exercise. Such measures interfere with core political choices which, in accordance with Articles 113 and 290 TFEU, must remain firmly in the competence of the national governments. For the Czech Republic, decisions on excise taxation are closely linked to national budgetary policy, economic conditions, and competitiveness considerations, and cannot be pre-empted through executive acts. Moreover, advancing tax equalization across diverse product categories would prejudge necessary future assessments relating to market developments, public health impacts and fiscal sustainability. This approach undermines the principle of subsidiarity and risks imposing uniform outcomes that fail to reflect the Czech Republic's economic realities, consumption patterns and established tax structure. For these reasons, deletion of this provision is proposed.

Emendamento 379
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo	***soppresso***

conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prende in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 380
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prende in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Prevedere nell'attuale rifusione quali decisioni la Commissione dovrebbe adottare in futuro non corrisponde a buona redazione legislativa. Inoltre, non è chiaro in primo luogo perché sia necessaria e auspicabile una uniformazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti.

Emendamento 381
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato.*** La Commissione ***riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto*** della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) ***e prende in considerazione l'eventuale equalizzazione dei*** livelli di tassazione per ***le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e*** i prodotti ***correlati al tabacco*** di cui all'articolo 20, paragrafo 2, ***lettera*** f), e all'articolo 22.	4. La Commissione***, entro un anno dall'adozione*** della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco)***, riesamina la presente direttiva e valuta l'adeguatezza delle categorie di prodotto recentemente introdotte nella presente direttiva, nonché la necessità di adeguare i*** livelli di tassazione per i prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, ***lettere a), b) e*** f), e all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 382
Fernando Navarrete Rojas, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***È opportuno fissare livelli minimi***	4. La Commissione riesamina***,*** senza

per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) ***e prende in considerazione l'eventuale equalizzazione*** dei livelli di tassazione ***per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i*** livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

indebito ritardo***,*** la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) ***alla luce del profilo di rischio*** dei ***prodotti in questione, in particolare dei loro effetti dannosi sulla salute. Tale riesame garantisce inoltre che i*** livelli ***minimi*** di tassazione ***siano adeguati per ciascuno Stato membro in base al potere d'acquisto dei suoi residenti. La Commissione, se del caso, prende in considerazione l'adeguamento dei*** livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e ***per*** i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

Or. en

Emendamento 383
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nell'effettuare il riesame di cui al paragrafo 4, la Commissione valuta l'impatto della presente direttiva secondo i seguenti criteri:
	a) il buon funzionamento del mercato interno, tenuto conto della categorizzazione e delle definizioni di cui alla direttiva riveduta sui prodotti del tabacco, dei flussi commerciali dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati al tabacco nonché degli sviluppi attuali e futuri del mercato;
	b) la salvaguardia delle entrate pubbliche, sulla base di dati affidabili sul commercio illecito e di altre informazioni fiscali pertinenti;
	c) un livello elevato di protezione

della salute, basato su solide prove scientifiche e dati pertinenti sui modelli di consumo, sui prodotti alternativi, sulle tendenze dei prodotti a duplice uso e sulla diffusione tra i giovani dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati al tabacco, come indicato nella direttiva sui prodotti del tabacco, o in altre fonti scientifiche o di salute pubblica riconosciute.

Or. en

Emendamento 384
César Luena, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Bruno Gonçalves, Matthias Ecke

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del riesame e, se del caso, presenta una proposta legislativa relativa alle aliquote e alla struttura dell'accisa di cui alla presente direttiva, previa consultazione degli Stati membri e dei portatori di interesse.

Or. en

Emendamento 385
Francesco Ventola, Denis Nesci, Giovanni Crosetto, Mariateresa Vivaldini

Proposta di direttiva
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 28 bis
	Entro... [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione valuta l'impatto delle nuove aliquote minime di accisa applicabili ai sigari e ai

	sigaretti sulle PMI, sui produttori a conduzione familiare, sull'occupazione regionale, sulle catene di approvvigionamento e sui modelli di sostituzione. Qualora dalla valutazione emergano impatti sproporzionati sulle PMI, sui produttori a conduzione familiare o sull'occupazione regionale ed effetti sul mercato illegale, la Commissione presenta una proposta legislativa per adeguare le aliquote minime applicabili o la struttura di tali aliquote in modo da garantire la proporzionalità e mantenere un adeguato differenziale rispetto alle sigarette.

Or. en

Emendamento 386
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 387
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla Commissione a tempo	***soppresso***

indeterminato.

Or. en

Emendamento 388
Stephen Nikola Bartulica

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 389
Marco Falcone

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non	***soppresso***

pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 390
Costas Mavrides

Proposta di direttiva
Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 31 bis
	Deroga per la Repubblica di Cipro
	1. In deroga alla presente direttiva e in considerazione dell'occupazione prolungata di oltre il 36 % del suo territorio e delle sfide specifiche cui è confrontata, la Repubblica di Cipro può sospendere l'applicazione della presente direttiva fino al 2033.
	2. Al fine di stabilire se la deroga di cui al paragrafo 1 è ancora giustificata, sarà riesaminata la situazione sul campo nel 2033.

Or. en

Motivazione

Sosteniamo fermamente le iniziative in materia di salute pubblica, ma le sfide peculiari cui è confrontata Cipro si devono rispecchiare nella presente direttiva, come proposto dalla presente deroga. La Repubblica di Cipro ha aderito all'UE con tutto il suo territorio, ma l'acquis è sospeso nelle zone sotto occupazione militare illegale turca. I prodotti del tabacco sono venduti a meno della metà del prezzo nelle aree occupate, alimentando il commercio illecito e causando milioni di perdite di entrate. L'elevato aumento delle tasse aumenterebbe il divario di prezzo e aggraverebbe il contrabbando attraverso la linea verde. Cipro rimane l'unico Stato membro dell'UE diviso.